

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2508

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
(GAVA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(SCÀLFARO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA  
(SPADOLINI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI  
(SIGNORILE)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(CARTA)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(FALCUCCI)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI  
(DARIDA)

E COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  
(LAGORIO)

Disciplina organica del sistema radiotelevisivo nazionale

---

Presentato il 1° febbraio 1985

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — La disciplina organica delle comunicazioni radiotelevisive muove da una riconsiderazione globale della materia che tiene conto sia della linea di sviluppo della giurisprudenza costituzionale, sia del dibattito relativo al mezzo televisivo ed alle attività ad esso connesse, le quali, in rilevante misura, incidono sulla formazione individuale del cittadino, sui rapporti sociali e sul costume della comunità nazionale.

Su questa tematica il dibattito che si è sviluppato nel paese è stato ampio e carico di motivazioni non certo superficiali ed ha messo in luce, anche attraverso la contrapposizione delle posizioni, una grande ricchezza di idee. Di esse si è tenuto conto. Del pari utilissimo è risultato il contributo dato, soprattutto in questi ultimi tempi, dalle forze politiche e sindacali, e dai gruppi sociali organizzati.

Poiché ogni sistemática legislativa deve, ancor prima di dichiarare gli obiettivi che si propone di raggiungere e gli strumenti che a tal fine pone in essere, dar conto delle consapevolezze politiche sulle quali l'impianto stesso è fondato, è utile far riferimento alle certezze che il progetto legislativo assume come fondamentali e che possono così sintetizzarsi:

la funzione culturale ed educativa, estensivamente intesa, delle comunicazioni radioteletrasmesse;

il valore e la portata dei mutamenti intervenuti nel settore e nella realtà concreta del paese; le ragioni di fondo che hanno dato evidenza al ritardo normativo;

la non procrastinabilità della soluzione del problema.

Sebbene in misura non compiutamente avvertita od almeno non avvertita con immediatezza, dal 1953 l'ingresso della televisione nella famiglia italiana, sollecitando ed insieme appagando il bisogno di svago e di informazione, ha messo in moto un processo di trasformazione che oggi è così presente alla mente di tutti da non richiedere ulteriori illustrazioni.

Qualche particolare considerazione merita, però, il rapporto che il mezzo televisivo ha determinato per la sua immediatezza ed incisività sulla crescita culturale della comunità nazionale in genere e sul processo educativo in particolare.

Il rapido sviluppo delle comunicazioni radioteletrasmesse ha investito le strutture educative tradizionali in modo così profondo che non sembra esagerato far riferimento a due altri momenti che, nella storia della civiltà umana, hanno messo in crisi i precedenti modelli e creato nuovi processi educativi: l'invenzione della stampa e, agli inizi del XX secolo, la organizzazione dei giornali quotidiani che assunsero il ruolo di veicolo informativo della comunicazione di massa.

Con l'ingresso della televisione è certamente mutato il numero dei soggetti che agiscono in modo diretto od indiretto nel processo educativo-formativo dei cittadini; più rilevante è sottolineare la capacità che il nuovo soggetto educativo, per sua natura, ha in immediatezza ed incisività.

Certamente esiste uno specifico problema di rapporto tra i diversi soggetti agenti nel processo educativo, la scuola tradizionale, cioè, ed i mezzi di comunicazione di massa, e certamente è necessario stimolare sempre più il coordinamen-

to sinergico dell'azione dei protagonisti, vecchi e nuovi, in un'ottica armonica di complementarità operativa.

Una organica disciplina del sistema radiotelevisivo non può non assumere la tutela dei valori coinvolti che investono direttamente la persona umana; e pertanto il problema è stato assunto non come fatto di ingegneria legislativa, ma come un'alta questione politica e morale destinata a garantire ed ampliare la sfera delle libertà costituzionali, considerando la complessità degli effetti incidenti sulle coscienze individuali.

Questa assunzione di responsabilità politica, dovuta allo spostamento dei confini dei compiti educativi, al di là dell'ambito strettamente scolastico, ha posto come obiettivo della regolamentazione del sistema radiotelevisivo la tutela del cittadino e del suo equilibrato sviluppo e da esso discendono la serie degli obblighi da assumere come garanzia concreta del perseguimento degli interessi generali.

Le regole generali, poste a fondamento del sistema, concorrono, infatti, ad ottenere al cittadino la valenza culturale delle trasmissioni, in ragione anche dello spazio e degli orari riservati alle stesse, la pluralità delle voci rappresentative dell'articolazione politica e sociale, e la molteplicità delle espressioni locali, che rappresentano i valori autentici dell'identità nazionale e, non in ultimo, una informazione corretta ed esauriente.

Le caratteristiche peculiari del servizio pubblico, e gli obblighi conseguenti, consacrano il dovere dello Stato di tutelare gli interessi generali. Nella stessa ottica complessiva, pur non potendo stabilire analoghi obblighi a carico delle reti commerciali, sono previsti limiti ben precisi, di contenuto sanzionatorio, a garanzia di un'informazione che non può diventare scorretta, e a garanzia del buon costume che non può subire offesa. Inoltre il contenimento previsto dell'acquisizione di quote di mercato pubblicitario e l'obbligo di fare ricorso all'autoproduzione o al prodotto nazionale o europeo, secondo un volume orario prestabilito di

trasmissioni, salvaguardano dal pericolo di colonizzazione culturale, di omologazione sovranazionale e di espansione di modelli negativi, estranei alla nostra tradizione; consolidano l'insieme degli autentici valori legati al nostro costume e alla nostra storia.

I mutamenti intervenuti nel settore possono così sintetizzarsi: il disordine nell'etere; la necessità di regolamentazione del settore.

Sulla denuncia di questi problemi non si è configurata maggioranza parlamentare ma una pressoché totale confluenza. Le diversità, è di tutta evidenza, si sono manifestate in ordine agli strumenti ed ai modi per farvi fronte. Di certo è che non si poteva trascurare ulteriormente che gli interessi pubblici e privati coinvolti alimentassero un pluralismo sviluppatosi disordinatamente sulla base della priorità d'uso o per effetto di rapporti di natura economico-contrattuale.

Come per ogni fenomeno di evoluzione normativa, le vere cause della spinta verso un organico assetto del settore sono da ricercare nella realtà concreta, che ha visto sorgere ed affermarsi l'impresa privata radiotelevisiva accanto a (e spesso in contrasto con) l'impresa pubblica. Peraltro, tenendo conto che ogni settore di attività umana che assuma rilevanza sociale deve necessariamente trovare il suo punto di equilibrio in una disciplina normativa, nella quale il complesso dei rapporti risulti disposto secondo un ordine di priorità giuridicamente vincolante, la nuova disciplina del settore radiotelevisivo è fondata sulla considerazione di talune posizioni costituzionalmente protette, così come individuate dalla Corte costituzionale in numerose pronunce. La nuova disciplina configura la costruzione di un sistema che contemperi, in modo più ampio e omnicomprensivo, tutti gli interessi e valori coinvolti, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche che aprono spazi sempre più ampi alle private libertà.

Il primo approccio al tema è dato dal rilievo che la disciplina delle radiotelecomunicazioni incide in un ambito che è definito da due precise libertà individua-

li, quali la libertà di manifestazione del pensiero (articolo 21 della Costituzione) e quella di iniziativa economica privata (articolo 41 della Costituzione). La limitazione che a tali libertà arrecava il controllo, da parte dello Stato, di tutte le frequenze disponibili e dell'uso stesso dello strumento radiotelevisivo (controllo totale, quindi, tale da coprire ogni tipo di servizio con detto mezzo producibile) fu in origine giustificata, come è noto, dalla Corte costituzionale con riferimento alla limitatezza delle frequenze utilizzabili. Di conseguenza la Corte, ponendo a raffronto il monopolio pubblico con il rischio di un monopolio od oligopolio privato, ritenne legittimo il primo in quanto produttore di minor danno, rispetto al secondo, per la stessa libertà di manifestazione del pensiero, in nome della quale la soppressione del monopolio pubblico era dai privati richiesta (sentenze nn. 55 del 1960, 46 del 1961 e 227 del 1974). Nelle successive pronunce l'attenzione della Corte costituzionale si è maggiormente soffermata sulla idoneità del servizio pubblico a soddisfare esigenze di rilevanza generale che, al contrario, l'impresa privata, retta dal principio utilitaristico, non garantisce adeguatamente. Significativi spunti in proposito si ricavano già dalle sentenze nn. 225 e 226 del 1974. Il mutamento rispetto all'indirizzo precedente è, però, particolarmente evidente nelle sentenze n. 202 del 1976 e n. 148 del 1981.

La qualificazione del servizio pubblico radiotelevisivo come servizio pubblico essenziale per fini di utilità generale oggetto di riserva (articolo 43 della Costituzione), risultante dalla giurisprudenza costituzionale, allo stato non è più appagante. Tale qualificazione, infatti, prefigurando la necessità di una situazione di monopolio pubblico in ambito nazionale assoluto e inderogabile, irrigidisce il sistema in termini non compatibili con l'evoluzione dei mezzi tecnici che è ormai tale da scongiurare il pericolo di monopoli od oligopoli privati a livello ultralocale: infatti la più recente esperienza mostra che vi è un patrimonio di frequenze certamente non illimitato ma tuttavia

sufficiente a costruire un sistema articolato che, senza comprimere il servizio pubblico, offre all'iniziativa privata spazi più ampi.

Di questa evoluzione la nuova disciplina tiene conto e perciò configura la presenza, accanto al servizio pubblico, dell'emittenza privata sia in ambito locale, sia a livello nazionale.

In tal modo vengono salvaguardati nella massima misura possibile il principio di libera iniziativa particolarmente rilevante in materia di diffusione radiotelevisiva e l'esigenza di pluralismo senza pregiudicare, anzi esaltando, la presenza in ruolo centrale del servizio pubblico.

Il sistema configurato dal disegno di legge ha, dunque, carattere misto e tende ad assicurare la più ampia libertà di manifestazione del pensiero, agevola il confronto delle diverse tendenze presenti nella società civile, consente all'iniziativa economica privata di svolgersi non in contrasto con i superiori interessi della collettività.

Con riguardo a tale ultimo aspetto il sistema delineato nel disegno di legge vuole impedire che si realizzino pregiudizievoli forme di concentrazione e tale manifestazione di volontà viene espressa sin dal primo articolo, con il quale il divieto di concentrazioni oligopolistiche viene elevato a principio generale del sistema stesso. Il principio generale viene poi esplicitato ed attuato con le disposizioni contenute in apposito titolo dedicato all'emittenza privata.

In modo speculare, al maggior peso che i privati assumono nel sistema misto deve corrispondere la presenza di un moderno ed efficiente servizio pubblico. I privati infatti possono sottostare a divieti di ordine generale a tutela dell'utenza, a limiti — per così dire negativi — posti a salvaguardia di interessi superiori; ma non possono soggiacere a limiti di tipo positivo volti, cioè, ad orientare i contenuti e gli obiettivi dei programmi, in quanto l'imposizione di obblighi di tale natura finirebbe per incidere oltre che sulla libertà di iniziativa economica sulla stessa libertà di manifestazione del pensiero.

Al servizio pubblico, proprio in quanto tale, spettano invece compiti diversi, quali, appunto, quello di fornire alla generalità degli utenti programmi che i privati possono non avere convenienza o attitudine a realizzare; quello di assicurare spazio a tendenze alle quali altrimenti sarebbe impossibile o estremamente difficile l'accesso al mezzo radiotelevisivo; quello, in modo particolare, di fornire una informazione quanto più possibile completa ed obiettiva e, più in genere, di realizzare iniziative di elevato valore sociale ancorché non remunerative. Tali esigenze giustificano la coesistenza del servizio pubblico con le imprese private operanti nel settore, delineano una diversità di ruoli e giustificano, infine, l'imposizione alla concessionaria del servizio pubblico di una serie di obblighi e limitazioni correlati alla posizione di centralità che al servizio pubblico il disegno di legge intende riservare.

La diversa posizione della concessionaria del servizio pubblico nell'ambito del complessivo sistema costituisce valido motivo per la conservazione a suo esclusivo beneficio di una particolare fonte di finanziamento qual'è quella del canone di abbonamento.

La posizione dell'esercente il servizio pubblico nazionale — pur se conserva un ruolo centrale ed ineliminabile — è tuttavia notevolmente modificata nel nuovo sistema normativo.

La s.p.a. concessionaria RAI, infatti, non essendo più un gestore in posizione di monopolio, deve operare in un contesto in cui, fermo il divieto di concentrazioni oligopolistiche, è consentito il nascere e lo svilupparsi di iniziative private non solo a livello locale, ma anche nazionale.

Il sistema delinea regole comuni, indica comportamenti ma segna una pagina nuova nella conduzione della concessionaria pubblica che viene messa in condizione di far fronte alle novità.

Nasce da questo radicale mutamento l'esigenza di una migliore agilità operativa delle strutture della RAI, agilità che può essere assicurata ponendo una netta distinzione tra poteri di indirizzo da un lato, e attività di gestione dall'altro.

I primi sono attribuiti al Parlamento, che li esercita per mezzo della Commissione parlamentare istituita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103: a questa compete di formulare i criteri generali (attraverso atti di indirizzo e direttive) che devono presiedere allo svolgimento del servizio pubblico; così come spetta, ovviamente, di verificarne l'osservanza da parte del destinatario. Alla Commissione parlamentare compete altresì la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione della società concessionaria con modalità nuove rispetto a quanto previsto dalla legge n. 103.

Anche le attribuzioni del Consiglio di amministrazione vengono a collocarsi nella già descritta logica di funzionamento della società. Pertanto il consiglio esercita, tra gli altri, i poteri di approvazione dei piani annuali e pluriennali di spesa, di verifica della imparzialità e correttezza della informazione e fissa criteri oggettivi per le assunzioni. Per conferire, infine, la massima trasparenza possibile anche alla materia delle assunzioni, il disegno di legge stabilisce che le delibere siano rese pubbliche e trasmesse alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi.

I compiti di gestione sono riservati al direttore generale della società concessionaria e ciò ha implicato in primo luogo l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui prestabiliva una struttura aziendale rigida e non modificabile se non da altre leggi. La concessionaria viene posta in grado di darsi — sia pure nei limiti indicati dagli appositi articoli — la struttura più idonea a far fronte al mutare delle esigenze, al variare della situazione di mercato, alle innovazioni richieste o imposte dallo sviluppo tecnologico.

Correlativamente vengono innovati il sistema di nomina del direttore generale ed i poteri ad esso attribuiti. Infatti la nomina da parte dell'assemblea dei soci rafforza la posizione del direttore generale nei confronti degli altri organi sociali in funzione del responsabile e dinamico esercizio degli ampi poteri che gli compe-

tono e che riguardano ogni aspetto della gestione che non sia riservato ad altri organi.

Venendo all'altra grande « area » disegnata dalla nuova disciplina, quella cioè in cui sono abilitati a muoversi i soggetti privati, è agevole osservare che il panorama della emittenza privata televisiva è andato assumendo in questi ultimi anni, in assenza di una normativa che ne regolamentasse l'esercizio, aspetti estremamente diversificati sia per struttura e dimensione delle imprese, sia per le caratteristiche delle strumentazioni tecniche impiegate, sia, infine, per i contenuti stessi dei vari programmi e servizi resi.

Ci si trova, oggi, di fronte a realtà differenziate che non è possibile ignorare e che bisogna ricondurre agli schemi previsti dal nuovo sistema normativo osservando, ove occorra, opportuni criteri di gradualità.

Ed invero, se per un verso l'emittenza privata costituisce un fenomeno positivo di pluralismo e di partecipazione, per altro verso il sistema normativo deve impedire che si determinino situazioni pregiudizievoli sia per il servizio radiotelevisivo pubblico, sia per gli altri servizi di telecomunicazioni, alcuni dei quali di notevole importanza per la sicurezza della collettività.

Poiché la nuova normativa tende a realizzare un sistema misto di « pubblico » e « privato », ne scaturisce l'esigenza di garantire da un lato l'espansione del servizio pubblico in tutto il territorio nazionale, e dall'altro la presenza delle emittenti private, espressioni di libera iniziativa, attraverso adeguati spazi e la possibilità di produrre reddito, elementi entrambi necessari alla loro esistenza: e tale equilibrio può essere raggiunto soltanto attraverso la pianificazione.

Detta pianificazione si attua in due momenti: quello della ripartizione, nel rispetto degli accordi internazionali in materia, di tutte le radiofrequenze tra i vari servizi di radiocomunicazione (radiodiffusione, servizi fissi terrestri, servizi mobili marittimi ed aeronautici, servizi da satellite, eccetera) e quello dell'asse-

gnazione delle frequenze di radiodiffusione agli operatori del settore (servizio pubblico e privati).

In particolare quest'ultimo piano — soggetto a periodici aggiornamenti in relazione anche agli sviluppi della tecnologia ed all'avvento di nuovi mezzi trasmissivi — deve realizzare una equilibrata distribuzione e la migliore utilizzazione di tutte le frequenze disponibili, tenendo conto sia degli obiettivi legislativamente stabiliti per il servizio pubblico e delle esigenze di pluralismo che dovrà caratterizzare l'emittenza privata sia delle direttive che il Parlamento riterrà di formulare. In particolare per l'emittenza privata il piano indicherà gli spazi da riservare alle imprese operanti in ambito locale ed a quelle ammesse alla diffusione su scala nazionale.

È di tutta evidenza quindi l'importanza che assume nel sistema l'attività di pianificazione, attraverso la quale dovranno essere ricercate ed attuate le condizioni più idonee per l'effettivo sviluppo del sistema, nell'osservanza del principio fondamentale che vuole impedire qualsiasi situazione di oligopolio.

L'esercizio dei poteri pubblici che devono presiedere al regolare svolgimento del sistema configurato dalla nuova normativa, è demandato ad organi particolarmente qualificati sia per la rilevante posizione istituzionale e rappresentativa, sia per la posizione di indipendenza e per la competenza professionale dei componenti degli organi stessi.

Infatti, mentre per il servizio pubblico la Commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, assicura attraverso indirizzi e direttive la realizzazione degli obiettivi prestabiliti, per l'emittenza privata vengono istituiti due appositi organi collegiali: la Commissione nazionale di garanzia e il Comitato nazionale per la radiodiffusione. Alla prima è specificamente demandato il delicato compito di controllare l'osservanza delle norme *antitrust* e di reprimerne ogni violazione. Il secondo, oltre a partecipare alla elaborazione del piano di assegnazione delle frequenze,

delibera in merito al rilascio dei provvedimenti che abilitano all'esercizio dell'attività radiotelevisiva e svolge le correlate funzioni di controllo.

Il sistema organico configurato dal disegno di legge intende conferire all'iniziativa privata la possibilità di articolarsi secondo schemi differenziati idonei a stimolare le varie capacità organizzative ed ideative ed ad offrire all'utenza programmi sempre più apprezzabili.

Il disegno di legge prevede due tipi di emittenti private: l'uno destinato ad operare in un predeterminato bacino di utenza e l'altro abilitato ad effettuare trasmissioni estese all'intero territorio nazionale; è prevista inoltre la possibilità di interconnessione tra una pluralità di emittenti del primo tipo.

Le emittenti locali, nella loro molteplicità e varietà di gestione, costituiscono l'espressione più genuina e diretta delle varie realtà culturali e sociali presenti nel Paese e la loro operatività è subordinata soltanto ad autorizzazione, che viene rilasciata sulla base e nei limiti delle previsioni di piano.

Le emittenti destinate ad operare in ambito nazionale soggiacciono invece al previo rilascio di un provvedimento di concessione. Ciò in quanto esse assorbono un numero di frequenze notevolmente più elevato e richiedono una organizzazione più complessa: circostanze, queste, che riducono le prospettive di pluralismo e richiedono quindi penetranti e coordinate valutazioni intese ad evitare situazioni di oligopolio.

Ad apposito provvedimento di concessione soggiace anche la contemporanea diffusione di uno stesso programma da parte di più emittenti locali, in quanto attraverso l'interconnessione, comunque realizzata, le singole emittenti locali vengono a superare l'ambito loro proprio.

In relazione ai vari tipi di emittenti innanzi indicate il disegno di legge stabilisce distinte condizioni soggettive per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione e prevede differenziati limiti ed obblighi attinenti alla programmazione ed alla diffusione della pubblicità.

Per impedire il crearsi di situazioni di oligopolio, il disegno di legge contiene specifiche norme *antitrust*, che tengono largamente conto della disciplina prevista dalla legge sull'editoria, settore, questo, che presenta notevoli elementi di affinità con quello radiotelevisivo.

Viene così garantita la trasparenza della proprietà delle imprese radiotelevisive e dei relativi bilanci, ed è disciplinata la concorrenza, al fine di instaurare e mantenere nel settore, come ripetutamente indicato anche dalla Corte costituzionale, un corretto sistema antioligopolistico.

Gli aspetti principali considerati attingono alla produzione, alla distribuzione ed alla emissione dei programmi, al numero massimo di autorizzazioni o di concessioni assentibili allo stesso soggetto, alla partecipazione a consorzi di imprese emittenti, ai meccanismi di acquisizione della pubblicità, ai poteri di intervento dell'apposito organo di controllo.

La disciplina organica del settore radiotelevisivo tende, non in ultimo, a riempire il vuoto normativo tanto spesso denunciato. Sarebbe tuttavia atteggiamento superficiale non soffermarsi sulle ragioni di fondo del ritardo normativo, che non è immotivato. Esse vanno individuate negli interessi contrapposti che lo hanno determinato, nelle diversità culturali che hanno alimentato le antitesi e nell'insieme di fattori che, cumulandosi, hanno portato allo stallo.

Non si può dire che ci sia stata assenza di iniziativa legislativa. Quasi nessun partito politico, rappresentato in Parlamento, ha mancato di dare in positivo il suo contributo: tutte le iniziative, per effetto stesso della loro coerenza con le particolari premesse da cui partivano, hanno dato luogo ad un ventaglio di ipotesi legislative, che correvano su corsie parallele senza trovare il momento di raccordo e di sintesi.

Il disegno di legge che si sottopone all'esame del Parlamento aspira ad essere il necessario momento di raccordo e di sintesi, e, proprio per questa motivazio-

ne, è aperto al confronto, agli aggiornati apporti critici dei gruppi parlamentari.

Alle tante ragioni imposte dalla realtà sulla non procrastinabilità della soluzione del problema, si aggiunge la volontà politica di non lasciare il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive, prima risposta legislativa ad una situazione di emergenza, privo del quadro indispensabile di correlazione.

Con lo scenario generale, si è cercato di definire il diverso titolo dei soggetti agenti, le conseguenti responsabilità e le distinte competenze degli organi preposti alla vigilanza e al controllo. Il reticolato normativo consente ai soggetti di operare, in modo dinamico, in un sistema misto, basato su di un pluralismo reale, nel rispetto del binomio diritti-doveri.

Lo Stato rimane, in ogni caso, il presidio, in questo campo di attività, dei diritti e delle libertà del cittadino.

\* \* \*

Il disegno di legge si compone di 83 articoli suddivisi in 8 titoli.

Il titolo I reca « Disposizioni generali ».

L'articolo 1 pone i principi generali che presiedono all'intero sistema radiotelevisivo; nel riaffermare la riserva allo Stato, per il suo carattere di preminente interesse generale, della diffusione sonora e televisiva, con qualsiasi mezzo, sull'intero territorio nazionale, si enuncia la realizzazione di un sistema misto di emittenza pubblica e privata nel rispetto degli interessi costituzionalmente garantiti, quali quelli della libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo.

Il servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale viene esercitato dallo Stato mediante concessione a società per azioni a totale partecipazione pubblica; per l'attività di radiodiffusione dell'emittenza privata, si pone in risalto il divieto di concentrazioni oligopolistiche, necessario a garantire un effettivo pluralismo degli operatori del settore.

L'articolo 2 è dedicato al servizio pubblico nazionale, indica i principi fonda-

mentali che presiedono al servizio stesso e gli obiettivi che deve raggiungere; in particolare, oltre che garantire la diffusione dei propri programmi sull'intero territorio nazionale, il servizio pubblico deve farsi carico anche di servizi per loro natura scarsamente remunerativi e non proponibili in termini di mercato; il controllo politico sul rispetto dei principi e sul raggiungimento degli obiettivi è assicurato dalla Commissione parlamentare di vigilanza, la quale, ai sensi del successivo articolo 11, formula indirizzi generali e ne verifica l'osservanza.

L'articolo 3 è interamente dedicato all'emittenza privata e ne delinea la tipologia, distinguendo tra emittenti locali e nazionali.

Le emittenti operanti nell'ambito dei singoli bacini di utenza — quali risulteranno dal piano di cui al successivo articolo 6 — sono soggette al regime di autorizzazione, che va rilasciata ove risultino sussistenti i requisiti di legge, e naturalmente nei limiti della oggettiva disponibilità delle frequenze.

Le imprese titolari di autorizzazione ed operanti in bacini diversi possono accordarsi tra loro per effettuare trasmissioni in contemporanea per un prestabilito numero di ore giornaliere; a tal fine tuttavia è prevista la necessità di un provvedimento concessorio che, come già detto, si giustifica in relazione al fatto che, sia pur entro i limiti accennati, la interconnessione tra più emittenti comporta il travalicamento dell'ambito locale e l'impiego quindi di mezzi e procedimenti trasmissivi capaci di raggiungere contemporaneamente una pluralità di bacini d'utenza.

Anche le imprese che intendono operare in ambito nazionale sono sottoposte a regime concessorio per le ragioni indicate nella parte generale della relazione.

Il titolo II è dedicato alla « pianificazione delle frequenze ».

L'articolo 4 indica gli strumenti di pianificazione, e precisamente il piano di ripartizione ed il piano di assegnazione delle frequenze.

L'articolo 5 disciplina il procedimento per la formazione e gli aggiornamenti del piano di ripartizione delle radiofrequenze, assicurando la presenza, in fase di predisposizione del piano, sia della concessionaria del servizio pubblico nazionale, sia delle emittenti private attraverso le loro associazioni di categoria.

Gli articoli da 6 a 10 sono dedicati al piano di assegnazione delle frequenze. Il disegno di legge pone agli organi che intervengono nel procedimento di pianificazione gli obiettivi da raggiungere in vista della più proficua utilizzazione delle frequenze disponibili.

Particolare rilievo assume la norma (articolo 6) che impone, pur nel rispetto delle esigenze del servizio pubblico nazionale, di aprire adeguati spazi all'emittenza privata. In tal modo si assicura un effettivo pluralismo nell'esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero, garantendo la coesistenza, accanto al servizio pubblico radiotelevisivo, delle emittenti private. Fra queste ultime si differenziano quelle che, per le loro dimensioni e per le loro caratteristiche, costituiscono espressioni delle realtà culturali e sociali più prettamente locali e quindi operano in ambito locale, e quelle operanti su scala nazionale. Il rilascio delle relative autorizzazioni o concessioni è subordinato alla disponibilità di frequenze in numero tale da consentire la compresenza di più emittenti locali o nazionali; ciò in vista del fine — costituente uno dei principi cardine del sistema — di assicurare una adeguata pluralità di emittenti.

L'articolo 7 prevede il procedimento di formazione ed approvazione del piano: va segnalato il potere di orientamento e direttiva affidato alle Commissioni parlamentari competenti in materia di telecomunicazioni, ed il potere propositivo e consultivo attribuito alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, specie con riguardo alla determinazione dei bacini di utenza.

A questi ultimi è dedicato l'articolo 8: scartata l'ipotesi di una predeterminazio-

ne legislativa dei bacini, vengono indicati agli organi di programmazione una serie di criteri-guida in base ai quali i bacini di utenza potranno essere determinati (e modificati).

Tali criteri mirano a realizzare due obiettivi, e precisamente la più alta presenza di iniziative private e la possibilità della loro coesistenza, dipendente anche dai flussi delle entrate pubblicitarie (queste ultime essendo in funzione del numero di utenti serviti e dei relativi redditi e consumi) necessari ad assicurare alle emittenti, capaci di operare secondo corretti criteri imprenditoriali, l'economicità della gestione.

Il titolo III contempla gli organi preposti al sistema radiotelevisivo.

Le attribuzioni della Commissione parlamentare di vigilanza sono indicate all'articolo 11, e si riconducono al nuovo rapporto che si intende istituire tra organo politico e concessionaria del servizio pubblico nazionale, basato — secondo quanto in precedenza illustrato — sulla distinzione tra compiti di indirizzo e vigilanza da un lato, e attività di gestione dall'altro.

I successivi articoli istituiscono due nuovi organi, e precisamente la Commissione nazionale di garanzia sulla emittenza privata ed il Comitato nazionale per la radiodiffusione.

La prima è costituita di un ristretto numero di componenti di provenienza ed esperienza altamente qualificate ai quali — ovviamente con l'adeguato apporto di strutture operative — è demandata l'osservanza delle norme *antitrust*.

Particolare segnalazione meritano le funzioni ad essa Commissione attribuite al fine di garantire la libera concorrenza fra le imprese radiotelevisive private ed impedire ogni forma di oligopolio nel settore e fra queste: la tenuta del registro nazionale delle emittenti e delle imprese di produzione, distribuzione di programmi e concessionarie di pubblicità; il controllo sui bilanci, il controllo sulle metodologie di raccolta dei dati di ascolto al fine di ottenere rilevamenti attendibili

con strumenti cogestiti dalle parti interessate (settore pubblico e privato); i poteri ispettivi e sanzionatori (articoli 12 e 13).

Il Comitato nazionale per la radiodiffusione, presieduto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, è composto da esperti nelle materie di telecomunicazioni, giuridiche ed economiche. Taluni di essi — e precisamente tre — sono individuati in ragione degli uffici che ricoprono; gli altri tredici sono designati dal Parlamento, dal Governo e dalla Commissione interregionale (articolo 14). Tra le funzioni del Comitato vanno ricordate: quelle consultive in ordine al piano di assegnazione delle radiofrequenze; quelle deliberative circa il rilascio delle autorizzazioni e concessioni e la decadenza dalle stesse; quelle sanzionatorie. Strumentali all'esercizio delle funzioni sono i poteri ispettivi e di controllo previsti all'articolo 17.

Il titolo si chiude con l'articolo 20 relativo al rilevamento ed all'analisi dei dati di ascolto. Al riguardo si è ritenuto opportuno lasciare agli operatori del settore la scelta delle modalità organizzative da essi ritenute più idonee.

Il titolo IV reca « disposizioni comuni » e cioè applicabili a tutti i soggetti operanti nel sistema misto.

Talune norme sono poste a tutela dell'utenza, come ad esempio il diritto di rettifica (articolo 21) ed i divieti di trasmissioni contrarie al buon costume (articolo 24); altre attengono alla trasmissione gratuita di brevi comunicati per ragioni di pubblica necessità (articolo 22).

Gli ulteriori obblighi di diffondere comunicati e dichiarazioni ufficiali di organi costituzionali, che fanno carico soltanto alla concessionaria del servizio pubblico, continuano ad essere regolati dall'articolo 22 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Tra le disposizioni comuni si è ritenuto di collocare anche quelle che disciplinano la trasmissione di programmi autoprodotti (articolo 23) e di opere cinematografiche (articolo 24). In particolare si stabilisce una percentuale di produzione

originale rispetto al totale settimanale delle trasmissioni effettuate, intendendo per produzione originale od autoprodotta i programmi ideati o realizzati in proprio o in coproduzione fra più titolari di autorizzazione o di concessione. Tale percentuale è fissata in misura diversa a seconda che si tratti di privati titolari di autorizzazione o di concessione o della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

La norma stabilisce che i limiti imposti alle emittenti private per l'autoproduzione devono essere osservati dopo undici mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e ciò al fine di consentire alle emittenti di porre in essere l'organizzazione idonea a soddisfare quanto prescritto dalla norma medesima.

Nessun limite è posto per i film autoprodotti; gli altri film possono essere teletrasmessi purché sia trascorso un periodo minimo dalla prima proiezione in pubblico in Italia; è infine stabilita una riserva del 25 per cento della programmazione in favore di film di produzione nazionale o di Paesi membri della CEE (articolo 23).

Tali norme tendono a tutelare l'interesse delle singole categorie della produzione e della distribuzione dei film e più in generale a tutelare la produzione nazionale (e dei Paesi membri della Comunità europea), non soltanto cinematografica. La riserva del venticinque per cento del tempo dedicato dalle emittenti televisive alle trasmissioni di film a favore dei film di produzione nazionale e CEE, è stata introdotta in analogia a quanto prevede l'articolo 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, circa la programmazione obbligatoria di film italiani (a cui sono equiparati quelli CEE) nelle sale cinematografiche per almeno 25 giorni al trimestre.

Le disposizioni contenute nell'articolo 25 rispondono ad esigenze che possono definirsi di ordine pubblico, quali la necessità del rispetto delle convenzioni internazionali, in materia di telecomunicazioni e di utilizzazioni delle opere dell'ingegno, il divieto di trasmissioni di segnali segreti o comunque convenzionali.

Il titolo V riguarda specificamente il servizio pubblico nazionale.

Vengono innanzitutto precisati il contenuto del servizio pubblico (articolo 26), nonché le modalità per l'espletamento del servizio pubblico affidato ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica (articolo 27) mediante atto di concessione, il cui contenuto essenziale risulta dall'articolo 31.

Va posto in particolare evidenza che tale ultimo articolo prevede che la società per azioni concessionaria venga impegnata a darsi — anche attraverso una pluralità di reti e testate — un'organizzazione adeguata al ruolo affidatole nel nuovo contesto ed alle esigenze operative derivanti dagli obiettivi indicati all'articolo 2: ciò per superare la rigidità strutturale imposta dall'articolo 13 della legge 14 aprile 1975, n. 103 che viene espressamente abrogato.

L'esigenza di una gestione manageriale della società concessionaria resa necessaria dalla nuova realtà venutasi a determinare, ha condotto, secondo indicazioni espresse da varie parti politiche, alla modifica delle disposizioni della legge n. 103 del 1975 riguardante gli organi della società.

In particolare la nomina dei 16 componenti del consiglio di amministrazione — che elegge tra i suoi membri il presidente — è stata demandata alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della già citata legge n. 103, mentre viene riservata all'assemblea dei soci la nomina del direttore generale e del collegio sindacale (articoli 28, 29, 30 e 37), salva per quest'ultimo organo la designazione di un componente da parte del Ministero del tesoro.

Quanto alle competenze dei vari organi va posto in rilievo che il consiglio di amministrazione viene ad assumere essenzialmente compiti di indirizzo e direttiva (articolo 28), mentre al direttore generale compete — con assunzione delle relative responsabilità — la gestione aziendale (articolo 30).

Nulla è innovato quanto alle attribuzioni del presidente (articolo 29) e del collegio sindacale (articolo 37).

Al fabbisogno finanziario della società concessionaria si fa fronte mediante i proventi del canone di abbonamento e della pubblicità (articoli 33, 34 e 36).

Quanto alla pubblicità l'articolo 36 mantiene fermo il già vigente limite del 5 per cento della durata settimanale delle trasmissioni nonché le modalità per la determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari della concessionaria; la quota massima oraria di pubblicità è previsto venga fissata dalla Commissione parlamentare ai sensi dell'articolo 11, comma 1, n. 7.

Il titolo VI definisce le norme che regolano l'emittenza privata.

Nel capo I, con gli articoli da 38 a 53, si disciplinano le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni per l'installazione e la gestione degli impianti radiotelevisivi privati. L'autorizzazione, che ha la durata di nove anni, e la concessione, che ha la durata di dodici anni, non sono trasferibili.

In particolare vengono indicati i requisiti soggettivi per il rilascio delle autorizzazioni (articolo 39) e delle concessioni (articolo 42) prescrivendo l'esclusione per le società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente alla informazione ed allo spettacolo; è altresì preclusa l'autorizzazione o la concessione nei confronti degli enti pubblici, anche economici, delle società a partecipazione pubblica, degli istituti di credito nonché dei soggetti che siano titolari di imprese concessionarie di pubblicità.

Sulla domanda di autorizzazione o concessione delibera il Comitato nazionale per la radiodiffusione attraverso un esame comparativo — sulla base degli elementi indicati negli articoli 41 e 43 — delle singole domande presentate dagli interessati a seguito del bando emanato dallo stesso Comitato contenente l'indicazione del numero delle autorizzazioni e delle concessioni che possono essere rilasciate rispettivamente per ciascun bacino di utenza o per tutto il territorio nazionale.

Le autorizzazioni o le concessioni sono rilasciate, in conformità alle deliberazioni del Comitato, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Il medesimo soggetto non può ottenere più di una autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti televisivi nello stesso bacino di utenza né più di tre autorizzazioni per bacini diversi purché non contigui (articolo 45); il titolare di autorizzazione a carattere locale non può ottenere la concessione di radiodiffusione televisiva a carattere nazionale e viceversa (articolo 43).

Per la radiodiffusione sonora si prevede (articolo 44) che i criteri, le modalità e le condizioni nonché gli altri elementi utili per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni sulla base del piano di assegnazione delle frequenze, vengono stabiliti nel bando emanato dal Comitato nazionale per la radiodiffusione.

Sono state, altresì, dettate norme sull'attività delle emittenti, prevedendo una organica disciplina dei tempi di trasmissione (articolo 46) nonché della registrazione e conservazione dei programmi (articolo 48).

In particolare, si stabilisce una quota minima di programmazione per giornata e per settimana, in modo da garantire la effettiva utilizzazione delle frequenze assegnate, nonché l'utilizzazione di un particolare registro su cui devono essere annotati i dati più significativi dei programmi trasmessi.

Per quanto riguarda la pubblicità vengono fissati dei limiti temporali alla trasmissione dei relativi messaggi (articolo 47) allo scopo di contemperare una serie di interessi e di esigenze dell'intero settore pubblicitario che coinvolgono le imprese produttrici di pubblicità ed i titolari di altri veicoli di pubblicità. Viene stabilito, altresì, che i titolari di concessione per tutto il territorio nazionale possono trasmettere soltanto messaggi pubblicitari a diffusione nazionale o estesi a un numero di bacini di utenza, purché contigui, non inferiori al 25 per cento dei bacini previsti dal piano di assegnazione delle frequenze e ciò allo scopo di tutelare le

esigenze delle emittenti private in ambito locale.

Una dettagliata disciplina viene dettata per le trasmissioni pre-elettorali (articolo 51), per le quali sono previste norme di comportamento delle emittenti private per ciò che concerne le trasmissioni a pagamento, con garanzia di accesso al servizio di tutte le liste a parità di condizioni.

Particolare menzione va fatta della norma (articolo 49) che nel regolare la interconnessione, ossia le trasmissioni dei programmi simultaneamente emessi dalle varie emittenti, la subordina al rilascio di una particolare concessione. Sono previsti, inoltre, vincoli riguardanti la durata oraria giornaliera dell'emissione dello stesso programma, le condizioni tecniche (uso del mezzo pubblico nei collegamenti), nonché limiti riferiti all'elemento territoriale, escludendo l'interconnessione fra emittenti televisive dello stesso bacino di utenza, in quanto contraria ad una effettiva pluralità di presenze nel bacino.

Nell'articolo 50 si definiscono le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ad emittenti private operanti in parti limitate del bacino di utenza, alle quali vengono assegnate le eventuali frequenze residue non coperte dagli impianti previsti dal piano di assegnazione delle frequenze.

Il capo II è dedicato alla disciplina della concorrenza e pone una normativa *antitrust* analoga a quella stabilita dalla legge per l'editoria.

Particolare importanza rivestono: l'articolo 54 volto alla tutela della libera concorrenza nel settore e che prevede una serie di comportamenti vietati; gli articoli 57, 58 e 59 volti ad assicurare l'obiettivo primario della trasparenza degli assetti societari; l'articolo 61 che disciplina il trasferimento di proprietà delle imprese radiotelevisive; le norme che impongono l'obbligo alle emittenti private (articolo 62) di presentare i propri bilanci redatti in conformità al modello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle

poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione di garanzia.

Viene altresì istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive private (articolo 55), la cui tenuta è affidata alla Commissione di garanzia, e con l'obbligo della iscrizione delle imprese di emissione, delle concessionarie di pubblicità e delle società di servizi operanti, anche in via non esclusiva, nel settore dell'emittenza privata.

Integrano la disciplina *antitrust* le norme dettate in materia di impresa di servizi (articolo 59), al fine di evitare la creazione di posizioni dominanti e qualsiasi turbativa alla libera concorrenza.

Il capo III disciplina il rilascio delle autorizzazioni degli impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri, di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Il titolo VII è specificamente dedicato alle sanzioni.

Le modifiche al previgente regime sanzionatorio, rese necessarie dalla diversa configurazione giuridica assunta dal servizio pubblico e dalla posizione che questo viene ad assumere nell'ambito dell'ordinamento complessivo del settore, nei confronti delle emittenti private, non presentano particolarità di rilievo, salvo l'aggravamento della ipotesi di reato riferibile al fatto di chi installa, stabilisce ed esercita impianti di radiodiffusione circolare, che nel nuovo sistema assume la configurazione di ipotesi delittuosa, laddove nella originaria formulazione dell'articolo 195 del codice postale presentava natura contravvenzionale. Il cambiamento del *nomen juris* del reato è sembrato opportuno al fine di prevenire e reprimere abusi in un delicatissimo settore della vita sociale, in riferimento al quale, peraltro, stante la preconstituzione di un quadro normativo di riferimento volto a rendere possibile la coesistenza di molteplici interessi, più non trovano giustificazione, neppure sotto il profilo morale, iniziative difformi rispetto al sistema normativo.

L'articolo 65, in particolare, demanda alla Commissione di garanzia sulla radiodiffusione privata tutte le funzioni, istruttoria, monitoria e punitiva, concernenti gli illeciti imputabili alle imprese vigilate; da segnalare la novità consistente nella previsione di una previa diffida alla regolarizzazione da rivolgere alla impresa inquisita: si tratta di un richiamo formale che, in analogia a quanto previsto per altri tipi di procedimenti sanzionatori, ha per fine di assicurare un migliore esercizio del diritto di difesa, anche in ossequio a fondamentali esigenze garantistiche, che trovano espresso riconoscimento in recenti testi legislativi disciplinanti la materia degli illeciti amministrativi.

L'articolo 66, dal suo canto, disciplina le sanzioni amministrative applicabili dal Comitato nazionale per la radiodiffusione ed i casi in cui quest'ultimo può deliberare la decadenza dall'autorizzazione o concessione e la cancellazione dal registro delle imprese.

L'articolo 68, infine, stabilisce le pene cui vanno soggetti i responsabili dei reati di diffamazione o delle trasmissioni che abbiano carattere osceno o diffamatorio; estende, altresì, le sanzioni penali previste dalla normativa sul controllo delle società per azioni quotate in borsa, agli imprenditori ed amministratori che violino le più rilevanti disposizioni *antitrust* contenuti nel presente disegno di legge.

Il titolo VIII contiene disposizioni varie e transitorie.

L'articolo 69 modifica il secondo comma dell'articolo 1 del codice postale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in modo da prevedere i vari casi in cui è possibile rilasciare autorizzazioni o concessioni in materia di telecomunicazioni.

L'articolo 70 prevede l'emanazione, entro il termine (ordinatorio) di sei mesi, del regolamento di attuazione della legge.

Gli articoli 71 e 72 pongono la disciplina transitoria dei rapporti e situazioni

pendenti; in particolare, è imposto l'obbligo, delle emittenti attualmente in funzione, di comunicare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni tutti i dati necessari per identificare i titolari degli impianti e le caratteristiche tecniche di questi ultimi, consentendo, in via provvisoria, fino al rilascio della autorizzazione o concessione il funzionamento degli impianti di radiodiffusione ed i collegamenti esistenti; ove la domanda di autorizzazione o concessione non venga accolta, il titolare delle emittenti è tenuto a disattivare gli impianti entro il termine indicato nel provvedimento reiettivo.

È, altresì, previsto un termine entro cui i titolari delle emittenti, i quali utilizzino impianti in difformità delle prescrizioni del nuovo piano, devono apportare le necessarie modifiche.

L'articolo 73 stabilisce il termine entro cui devono essere costituiti gli organi di pianificazione, di gestione e di controllo del sistema radiotelevisivo.

La disposizione dell'articolo 74 intende ribadire che i provvedimenti permissivi previsti dalla nuova legge non fanno venir meno l'obbligo, per le imprese esercenti i servizi di telecomunicazioni, di munirsi delle autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altri testi normativi per fini diversi da quelli che persegue invece la legislazione sulle telecomunicazioni.

L'articolo 75 attribuisce alla competenza esclusiva dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi avverso atti o provvedimenti emessi in attuazione della legge. Tale attribuzione è sembrata opportu-

na per evitare contestazioni sulla giurisdizione.

L'articolo 76 estende la normativa sulla protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza del volo ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.

L'articolo 77 detta norme riguardanti il termine entro cui i soggetti non titolari d'impianti devono provvedere a dare inizio alla regolare trasmissione di programmi.

Gli articoli 78 e 79 contengono norme transitorie circa le modalità e i tempi entro cui le emittenti private, già in funzione alla data di entrata in vigore della legge, devono provvedere ad apportare modifiche agli impianti per adeguarli alle caratteristiche prescritte e devono osservare i limiti temporali previsti dalla legge per i messaggi pubblicitari.

L'articolo 80 pone criteri generali per la determinazione dei canoni e delle tasse relative agli atti di concessione e di autorizzazione.

L'articolo 81 stabilisce che la vigente convenzione Stato-RAI rimanga in vigore fino alla stipula della nuova convenzione che sarà redatta in conformità delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

L'articolo 82 abroga espressamente talune norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, attualmente in vigore, di cui risulta la incompatibilità con i principi informativi e con le puntuali prescrizioni della nuova disciplina.

L'articolo 83, infine, riguarda la copertura finanziaria per l'attuazione della legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## DISEGNO DI LEGGE

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 1.

*(Principi generali).*

1. La diffusione sonora e televisiva sull'intero territorio nazionale, via etere o via cavo o per mezzo di satelliti o con qualsiasi altro mezzo, ha carattere di preminente interesse generale ed è riservata allo Stato.

2. L'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione e realizza un sistema misto di emittenza pubblica e privata.

3. Il servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale è esercitato dallo Stato mediante concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica d'interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Esso è regolato dalla presente legge e dalle disposizioni contenute nella legge 14 aprile 1975, n. 103, che non siano abrogate o modificate.

4. La disciplina dell'attività di radiodiffusione sonora e televisiva dell'emittenza privata, nazionale e locale, le norme dirette ad evitare situazioni di oligopolio e ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari delle emittenti radiotelevisive private, nonché le norme volte a regolare la pubblicità nazionale e quella locale sono dettate dalla presente legge.

##### ART. 2.

*(Servizio pubblico nazionale).*

1. L'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle liber-

tà garantite dalla Costituzione, costituiscono i principi fondamentali del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale.

2. In particolare, il servizio pubblico radiotelevisivo deve perseguire i seguenti obiettivi:

a) garantire la diffusione sull'intero territorio nazionale dei propri programmi, anche con trasmissioni in ambito regionale e locale;

b) assicurare — in relazione alle finalità proprie del servizio pubblico — una equilibrata, completa ed articolata offerta di programmi di cultura, spettacolo ed informazione atti a soddisfare le esigenze della collettività nazionale nel rispetto della importanza e della molteplicità delle opinioni;

c) trasmettere servizi informativi sull'attività del Parlamento, nonché « tribune » politiche, elettorali e sindacali;

d) garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo alle organizzazioni previste dalla legge 14 aprile 1975, n. 103;

e) provvedere alla trasmissione di programmi didattico-educativi;

f) provvedere alla trasmissione di programmi riflettenti i fatti, i valori e le identità culturali locali destinati alle minoranze linguistiche, secondo quanto previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103;

g) promuovere un'adeguata presenza di programmi italiani per l'utenza e per il mercato internazionale, con particolare riguardo alle esigenze delle comunità italiane all'estero, secondo quanto previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103;

h) sperimentare le più recenti tecniche in tema di trasmissioni sonore e televisive e promuoverne la introduzione;

i) realizzare programmi tecnicamente adatti alla ricezione degli audiolesi.

## ART. 3.

*(Emittenza radiotelevisiva privata).*

1. L'installazione e l'esercizio di impianti per la radiodiffusione circolare di programmi sonori o televisivi in ambito locale da parte di privati sono subordinati al rilascio di autorizzazione secondo le disposizioni contenute nel titolo sesto della presente legge.

2. L'installazione e l'esercizio di impianti per la radiodiffusione circolare di programmi sonori o televisivi in ambito nazionale da parte di privati sono assentiti mediante concessione secondo le disposizioni contenute nel titolo sesto della presente legge.

3. L'installazione e l'esercizio, da parte di privati, di impianti ripetitori destinati alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale radiodiffusione nel territorio nazionale di programmi sonori o televisivi, irradiati da organismi esteri nei rispettivi Paesi, sono regolati dal titolo terzo della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dall'articolo 63 della presente legge.

4. Può altresì essere assentita, mediante concessione, la trasmissione in contemporanea di programmi da parte di emittenti private operanti in ambiti locali diversi, secondo quanto stabilito al successivo articolo 49.

## TITOLO II.

## PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE

## ART. 4.

*(Pianificazione delle radiofrequenze).*

La pianificazione delle radiofrequenze è effettuata mediante il piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

## ART. 5.

*(Piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze).*

1. Il piano nazionale di ripartizione indica le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni.

2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile, gli altri Ministeri eventualmente interessati, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, le associazioni a carattere nazionale delle emittenti private, nonché il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, predispone, con riferimento al regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, il piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

3. Il piano così predisposto viene trasmesso ai Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile, i quali, entro trenta giorni dall'invio, possono proporre motivate modifiche a quelle parti del piano che riguardino i settori di propria competenza.

4. Il piano è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

5. Il piano è aggiornato, con le modalità previste nei precedenti commi, ogni cinque anni ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.

## ART. 6.

*(Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione: obiettivi).*

1. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione, redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo precedente, deve conseguire l'obiettivo di estendere

possibilmente all'intero territorio nazionale il servizio pubblico. Adeguato spazio dovrà essere assicurato alla radiodiffusione privata.

2. In particolare deve garantire:

a) alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo la presenza su tutto il territorio nazionale per conseguire gli obiettivi propri del servizio stesso;

b) alle emittenti private operanti in ambito locale bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione e la coesistenza di un numero di impianti tale da consentire un'adeguata pluralità di emittenti;

c) alle emittenti private operanti in ambito nazionale la disponibilità di radiofrequenze necessarie per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi sul territorio nazionale consentendo una adeguata pluralità di emittenti.

3. Il piano di assegnazione individua altresì, tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma 2, le radiofrequenze utilizzabili per gli impianti ripetitori di programmi radiofonici e televisivi esteri.

#### ART. 7.

*(Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva: procedimento).*

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni invia ai Presidenti delle due Camere del Parlamento una relazione illustrativa sulla situazione del servizio pubblico radiotelevisivo e delle emittenti private e sulle ipotesi di equilibrio fra servizio pubblico ed emittenza privata — e, nell'ambito di questa, tra emittenza locale e nazionale — compatibili con gli obiettivi di cui all'articolo precedente.

2. I Presidenti delle Camere trasmettono la relazione alle Commissioni parlamentari competenti in materia di telecomunicazioni, le quali, sulla base degli elementi tecnici forniti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o ac-

quisiti direttamente, formulano orientamenti ed indirizzi per il settore pubblico e per il settore privato.

3. Ai fini della redazione del piano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro 30 giorni dalla richiesta, una relazione sulle caratteristiche socio-economiche, geografiche e culturali della regione e della provincia e formulano eventuali proposte riguardanti la collocazione e la delimitazione di bacini di utenza televisivi.

4. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base dei criteri indicati nel successivo articolo 8, provvede alla individuazione dei bacini di utenza.

5. Nel rispetto degli obiettivi indicati nell'articolo precedente e delle direttive del Parlamento e sulla base delle relazioni e delle proposte di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Comitato nazionale per la radiodiffusione, di cui al successivo articolo 14, redige lo schema di piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva con l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini d'utenza ipotizzati e lo trasmette alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le regioni e le province autonome, nell'esprimere il proprio avviso sul piano di massima, possono proporre ipotesi diverse di bacini, in relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali. Esse possono, altresì, d'intesa tra loro, proporre bacini d'utenza comprendenti territori confinanti.

7. Decorsi trenta giorni dall'invio del piano di massima, senza che sia pervenuto l'avviso di cui al precedente comma 6, esso si intende reso in senso favorevole.

8. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, acquisiti il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e del Comitato nazionale per la radiodiffusione, redige il piano di assegnazione delle frequenze agli impianti del servizio pubblico e delle emittenti private.

9. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei ministri.

ART. 8.

*(Bacini d'utenza  
per le emittenti televisive private).*

1. I bacini d'utenza si determinano previa valutazione: della entità numerica della popolazione servita; del reddito medio *pro capite* e delle capacità dei consumi interni delle famiglie; della distribuzione territoriale della popolazione residente e delle condizioni geografiche, urbanistiche e sociali della zona.

2. I bacini di utenza devono consentire la coesistenza del maggior numero possibile di impianti e comunque tale da consentire una adeguata pluralità di emittenti.

3. Il piano stabilisce l'ubicazione di massima degli impianti trasmettenti ed i parametri radioelettrici che li caratterizzano.

4. Alle singole emittenti sono concessi, con le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti disposizioni e tenuta presente l'effettiva ubicazione delle stesse, i collegamenti radioelettrici ad uso privato necessari per la diffusione su tutto il territorio del bacino d'utenza dei programmi trasmessi.

ART. 9.

*(Radiodiffusione sonora).*

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni predispone, sulla base degli orientamenti ed indirizzi di cui al comma 2 del precedente articolo 7, un piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora. Detto piano determina, per ogni bacino di utenza televisivo, l'ubicazione degli impianti ed i parametri radioelettrici che li caratte-

rizzano con l'obiettivo di consentire la coesistenza del maggior numero possibile di impianti specificamente nelle zone con maggiore densità di popolazione.

2. Ogni emittente deve servire nuclei abitati di almeno ventimila abitanti, salvo che trattisi di comuni con popolazione inferiore.

3. Il piano è sottoposto al Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione ed al Comitato nazionale per la radiodiffusione ed è adottato con le modalità previste al comma 9 del precedente articolo 7.

#### ART. 10.

*(Aggiornamenti periodici  
dei piani di assegnazione  
delle frequenze di radiodiffusione).*

I piani di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione devono essere aggiornati, con le modalità previste nei precedenti articoli 7 e 9, ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta sia modificato il piano di ripartizione delle frequenze di cui al precedente articolo 5 ovvero il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.

#### TITOLO III.

##### GLI ORGANI DI PIANIFICAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO DEL SISTEMA

#### ART. 11.

*(Commissione parlamentare  
per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radiotelevisivi).*

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103:

a) formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi e delle finalità di cui all'articolo 2;

b) esprime le direttive di massima cui la società per azioni concessionaria deve attenersi nella gestione del servizio pubblico;

c) formula gli indirizzi per assicurare — in relazione alle finalità proprie del servizio pubblico — una equilibrata, completa e articolata offerta di programmi culturali, spettacoli ed informazioni, stabilendo i tempi da riservare ai programmi di informazione e di cultura anche nelle ore di massimo ascolto;

d) formula gli indirizzi per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo in apposite trasmissioni;

e) disciplina l'equilibrato svolgimento delle rubriche di « Tribuna politica », « Tribuna elettorale » e « Tribuna sindacale »;

f) formula gli indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela dei consumatori e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con le finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico nazionale;

g) indica annualmente il limite massimo degli introiti pubblicitari della società per azioni concessionaria per l'anno successivo secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 e fissa contestualmente la quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione;

h) controlla il rispetto degli indirizzi suddetti e degli obiettivi indicati al precedente articolo 2;

i) nomina i componenti del consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo secondo le modalità di cui all'articolo 28;

l) esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.

2. La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei

ministri, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e al consiglio di amministrazione della società concessionaria.

3. Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente, il direttore generale della società concessionaria e, nel rispetto del proprio regolamento, quanti altri ritenga utile; può altresì chiedere alla concessionaria l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.

#### ART. 12.

*(Commissione nazionale di garanzia sulla radiodiffusione privata).*

1. È istituita la Commissione nazionale di garanzia sulla radiodiffusione privata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Essa è composta dal presidente e da quattro membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il presidente e due componenti sono scelti fra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero esercitino le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati; gli altri due componenti sono scelti tra i professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, aziendali ed economiche.

3. Il presidente ed i membri durano in carica sette anni, non possono essere confermati e, per tutta la durata dell'incarico, non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, né essere amministratori di enti pubblici e privati, né ricoprire cariche elettive.

4. All'atto dell'accettazione della nomina i dipendenti dello Stato sono collocati fuori ruolo ed i professori universitari sono collocati in aspettativa.

5. Ai componenti della Commissione compete una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

6. Alle dipendenze della Commissione è posto un ufficio di segreteria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati il numero e le qualifiche del personale statale che compone la segreteria e che è collocato fuori ruolo.

7. Gli oneri per il funzionamento della Commissione e dell'ufficio di segreteria fanno carico allo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

### ART. 13.

#### *(Funzioni della Commissione).*

1. La Commissione nazionale di garanzia sulla radiodiffusione privata vigila sull'osservanza delle norme della presente legge, intese a garantire l'indipendenza, la libera concorrenza ed una adeguata pluralità delle emittenti radiotelevisive.

2. A tal fine provvede:

a) a tenere il registro nazionale delle imprese radiofoniche e televisive private e delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati;

b) ad esaminare i bilanci delle singole emittenti private e la documentazione che li accompagna, per verificare il rispetto delle norme indicate al precedente comma 1;

c) a controllare l'attendibilità della metodologia seguita nella raccolta dei dati di ascolto;

d) a compiere l'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma 1, avvalendosi dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

e) a svolgere l'attività e ad adottare i provvedimenti previsti dal successivo articolo 65.

3. Contro i provvedimenti della Commissione nazionale di garanzia è ammesso ricorso ai sensi del successivo articolo 75.

## ART. 14.

*(Comitato nazionale  
per la radiodiffusione).*

1. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituito il Comitato nazionale per la radiodiffusione.

2. Il Comitato è composto da:

a) il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che lo presiede;

b) tre esperti designati dal Presidente del Senato e tre dal Presidente della Camera dei deputati;

c) sei esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

d) quattro esperti designati dalla Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

e) il Presidente del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

f) il direttore generale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

g) il direttore centrale dei servizi radioelettrici dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Le designazioni devono essere effettuate in modo da garantire l'equilibrata presenza di esperti per ognuna delle seguenti materie: telecomunicazioni, giuridiche ed economico-statistiche.

4. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; i membri di cui alle lettere b), c), e d) del precedente comma 2 durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati non più di una volta.

5. Il Comitato elegge nel suo ambito un vice presidente.

6. La carica di membro del Comitato è incompatibile con quella di componente della Camera dei Deputati e del Senato

della Repubblica, dei consigli regionali, dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, di presidente di amministrazioni provinciali e di sindaco dei comuni capoluoghi di provincia.

7. Non possono altresì far parte del Comitato i soggetti titolari, amministratori, dipendenti, rappresentanti o consulenti di imprese o società esercenti attività radiotelevisive, pubblicitarie o editoriali nonché i soggetti che abbiano partecipazioni finanziarie in tali imprese e società.

8. All'atto dell'accettazione della nomina i dipendenti dello Stato, ad eccezione di quelli di cui alle lettere *e*), *f*), e *g*), del precedente comma 2, sono collocati fuori ruolo.

9. In caso di assenza dai lavori per un periodo superiore ai sei mesi, i componenti del Comitato decadono dall'incarico e sono sostituiti con le modalità previste per la nomina.

#### ART. 15.

##### *(Attribuzioni del Comitato nazionale per la radiodiffusione).*

1. Il Comitato nazionale per la radiodiffusione svolge le seguenti funzioni:

*a*) esprime pareri sui piani di assegnazione delle frequenze;

*b*) delibera in ordine alle domande di autorizzazione e di concessione per l'installazione e l'esercizio di emittenti radiofoniche e televisive private;

*c*) delibera in ordine alle domande di autorizzazione per la installazione e l'esercizio degli impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri, ai sensi dell'articolo 63 della presente legge;

*d*) esercita i controlli intesi ad accertare il rispetto delle condizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni riguardanti l'emittenza privata;

*e*) delibera sulla decadenza, sulla revoca o sulla sospensione delle autorizzazioni e concessioni nei casi previsti dalla

presente legge, salvi i casi di competenza della Commissione nazionale di garanzia sulla radiodiffusione privata;

f) delibera i provvedimenti cautelari di cui al successivo articolo 66;

g) svolge le altre funzioni previste dalla legge.

2. Gli atti deliberativi del Comitato sono emanati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in conformità delle determinazioni del Comitato stesso.

3. Tutti gli atti del Comitato sono pubblici, salvo quanto disposto dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, sulla disciplina del segreto di Stato.

✻

#### ART. 16.

##### *(Funzionamento del Comitato).*

1. Presso il Comitato nazionale per la radiodiffusione è istituito un ufficio di segreteria al quale è applicato personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il cui numero e le cui qualifiche sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. L'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per l'esercizio delle attribuzioni del Comitato è svolta dagli uffici e dal personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Le spese per il funzionamento del Comitato sono a carico del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

#### ART. 17.

##### *(Controlli e verifiche).*

1. Il Comitato nazionale per la radiodiffusione può disporre sopralluoghi, da effettuare dai competenti Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, ai fini della verifica tecnica degli impianti e del

rispetto delle altre condizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni riguardanti l'emittenza privata.

2. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche sono tenuti a segnalare, entro il più breve tempo possibile, al Comitato nazionale per la radiodiffusione le violazioni commesse dai titolari delle emittenti radiotelevisive private delle quali vengano comunque a conoscenza, ferme restando le altre segnalazioni e denunce alle quali siano obbligati per legge.

3. I titolari delle emittenti radiotelevisive private sono tenuti a trasmettere con periodicità trimestrale al Comitato nazionale per la radiodiffusione, per il tramite dei competenti Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, l'elenco dettagliato delle trasmissioni effettuate, ivi comprese quelle pubblicitarie, con l'indicazione dei relativi orari e delle eventuali interconnessioni.

#### ART. 18.

*(Indennità).*

1. Ai membri del Comitato nazionale per la radiodiffusione competono le indennità fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro.

2. Ai membri del Comitato, che non rivestono la qualifica di dipendente statale, spetta, per le missioni compiute in dipendenza della loro carica, il trattamento di missione previsto per gli impiegati dello Stato con qualifica di dirigente generale.

#### ART. 19.

*(Relazione al Parlamento).*

La Commissione nazionale di garanzia sulla radiodiffusione privata ed il Comitato nazionale per la radiodiffusione predispongono annualmente distinte relazioni sull'attività svolta e sullo stato di applicazione della legge, che sono tra-

smesse al Parlamento, a cura rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

ART. 20.

*(Rilevamento ed analisi dei dati di ascolto).*

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni promuove la costituzione di un'apposita organizzazione, a carattere privato, per la raccolta e la diffusione dei dati per l'analisi dell'ascolto e del mercato pubblicitario radiotelevisivo.

2. L'organizzazione di cui al precedente comma 1 può essere costituita con la partecipazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, delle associazioni rappresentative dell'emittenza privata nazionale e locale e degli utenti e agenzie pubblicitarie. La partecipazione del servizio pubblico radiotelevisivo in detta organizzazione sarà pari a quella dell'emittenza privata nel suo complesso.

3. Detta organizzazione è tenuta a provvedere direttamente o tramite società o associazioni specificatamente qualificate nel settore, all'effettuazione di rilevamenti, di studi e di ricerche per la successiva diffusione dei dati inerenti alla analisi dell'ascolto e del mercato pubblicitario radiotelevisivo.

4. Qualora le parti interessate di cui al precedente comma 2 non provvedano alla costituzione dell'organizzazione, il Ministero procederà all'affidamento dei compiti sopra specificati ad altro ente od istituto.

TITOLO IV.  
DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 21.

*(Rettifica).*

1. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali e materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chie-

dere che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.

2. La rettifica è effettuata entro 48 ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione della quale si chiede la rettifica.

3. La mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica è punita con la sanzione amministrativa da quattro milioni a venti milioni di lire. Valgono per il resto, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

#### ART. 22.

*(Comunicati di organi pubblici).*

1. Il Governo, le Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare esigenze di pubblica necessità, nell'ambito dei bacini di propria competenza, possono chiedere la trasmissione di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi tempestivamente e, comunque, nelle fasce orarie più opportune in relazione al contenuto ed alla rilevanza dei comunicati stessi e, ove necessario, ripetuti.

2. La trasmissione dei comunicati viene eseguita gratuitamente.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

#### ART. 23.

*(Autoproduzione).*

1. La percentuale dei programmi autoprodotti dai titolari di autorizzazione televisiva non può essere inferiore, in ogni caso, al dieci per cento del totale settimanale delle trasmissioni effettuate. Per i titolari delle concessioni nazionali la percentuale dei programmi autoprodotti non può essere inferiore al 20 per

cento del totale settimanale delle trasmissioni effettuate.

2. Per la società per azioni concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale la percentuale dei programmi autoprodotti non può essere inferiore al 50 per cento del totale settimanale delle trasmissioni effettuate.

3. Si considerano autoprodotti i programmi realizzati in proprio o in coproduzione fra più titolari di autorizzazione ovvero tra più titolari di concessione, ivi compresa la società per azioni concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. In tale ultimo caso, si valutano le quote imputabili ai singoli partecipanti alla coproduzione come determinate nell'accordo delle parti. Si considerano altresì autoprodotti i programmi realizzati da terzi nell'ambito nazionale o della Comunità economica europea su commissione dei titolari di autorizzazione o di concessione.

4. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 3, il titolare dell'autorizzazione o della concessione deve risultare indicato, nei titoli di testa del programma trasmesso, come produttore dell'opera e deve comunque essere, in tutto o in parte, titolare dei diritti di utilizzazione dell'opera stessa.

5. Per quanto riguarda le emittenti private i limiti percentuali, indicati nel precedente comma 1, devono essere osservati a partire dal primo giorno del dodicesimo mese successivo alla data del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

6. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5, le emittenti televisive devono comunque riservare almeno il 40 per cento degli investimenti destinati alla programmazione a produzioni, acquisizioni e lavorazioni realizzate nell'ambito nazionale o della Comunità economica europea.

#### ART. 24.

*(Trasmissione di film).*

1. La trasmissione di film di lungometraggio, ad eccezione di quelli realiz-

zati come prodotti originali dalla concessionaria del servizio pubblico nazionale o dai titolari di autorizzazioni e di concessioni, non può essere effettuata se non sia decorso un anno dalla data di prima proiezione in pubblico in Italia, accertata dalla Società italiana autori ed editori.

2. Non è ammessa la trasmissione televisiva dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione in pubblico o vietati ai minori di anni 18 o per i quali, in pendenza di procedimento penale per violazione dell'articolo 528 del codice penale, l'autorità giudiziaria abbia inibito la proiezione al pubblico. In caso di recidiva il Comitato nazionale per la radiodiffusione può disporre la disattivazione dell'impianto televisivo per un periodo non superiore a dieci giorni.

3. Le emittenti televisive devono riservare almeno il 25 per cento del tempo dedicato alla trasmissione di opere cinematografiche ai film di produzione nazionale o di paesi membri della Comunità economica europea.

#### ART. 25.

*(Obblighi dei titolari delle concessioni e delle autorizzazioni).*

1. Il servizio pubblico nazionale e i titolari delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalla presente legge sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

2. È vietata la trasmissione di messaggi cifrati, convenzionali o di carattere subliminale.

#### TITOLO V.

#### SERVIZIO PUBBLICO NAZIONALE.

#### ART. 26.

*(Servizio pubblico).*

Il servizio pubblico radiotelevisivo di cui al comma 3 del precedente articolo 1, comprende:

a) l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati all'espletamento del servizio medesimo;

b) la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi sia all'interno che all'estero.

#### ART. 27.

*(Concessione del servizio nazionale).*

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale è svolto da una società per azioni a totale partecipazione pubblica.

2. La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualità di società di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile.

#### ART. 28.

*(Consiglio di amministrazione).*

1. Il consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria del servizio radiotelevisivo è composto di sedici membri nominati dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103. La nomina avviene con voto limitato ai tre quarti dei componenti da eleggere. Per l'elezione dei primi dodici componenti è necessaria la maggioranza assoluta dei membri della Commissione parlamentare. Il consiglio è completato con la nomina di coloro che, dopo i primi dodici, hanno ottenuto il maggior numero di voti. La nomina è validamente effettuata se tutti i componenti risultano eletti nella medesima votazione.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

3. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria nomina il proprio presidente e, su proposta di quest'ultimo, tra i suoi componenti uno o più vice presidenti.

4. Il consiglio ha le seguenti attribuzioni:

a) approva la proposta di bilancio della società e le proiezioni economiche da trasmettere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

b) indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; su proposta del direttore generale, approva il preventivo annuale delle entrate; definisce ed approva il piano annuale di spesa, il piano pluriennale degli investimenti e ne verifica l'attuazione;

c) formula direttive generali sui programmi e ne approva, su proposta del direttore generale, il piano annuale di massima; esamina la rispondenza dei programmi trasmessi alle proprie direttive; invia alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi una relazione annuale sui programmi trasmessi;

d) verifica la imparzialità e la correttezza dell'informazione con riferimento agli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

e) detta le norme di principio per la gestione del personale fissando criteri oggettivi per l'assunzione dei dipendenti e dei giornalisti e per la collaborazione di carattere continuativo; la delibera è resa pubblica e trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi;

f) indica le linee generali dell'assetto organizzativo e della politica contrattuale;

g) nomina, su proposta del direttore generale, i vice direttori generali, i direttori delle reti e delle testate radiofoniche e televisive e i direttori di pari livello;

h) elabora gli indirizzi culturali ed editoriali della società, che affida per l'attuazione al direttore generale;

i) può proporre all'assemblea degli azionisti la revoca del direttore generale secondo le norme di cui all'articolo 2383 del codice civile.

ART. 29.

*(Presidente).*

1. Il presidente del consiglio di amministrazione della società concessionaria è nominato dal consiglio tra i suoi componenti ed ha la stessa durata.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione al quale risponde, esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale, sul raggiungimento degli scopi sociali e sull'attuazione degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi.

ART. 30.

*(Direttore generale).*

1. Il direttore generale è nominato dall'assemblea dei soci della società per azioni concessionaria.

2. Il direttore generale risponde, ai sensi dell'articolo 2396 del codice civile, della gestione aziendale ed è responsabile dello svolgimento del servizio radiotelevisivo, della migliore utilizzazione delle risorse e del personale in termini di funzionalità, efficienza ed economicità, nel quadro degli indirizzi dettati dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e secondo le direttive fornite dal consiglio di amministrazione; assicura altresì il pluralismo della programmazione.

3. A tal fine sovrintende all'organizzazione e all'attività dell'azienda; propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti di cui al precedente articolo 28, comma 4, lettera g), e nomina gli altri dirigenti, ferme restando le norme dei contratti nazionali di categoria; partecipa senza voto deliberativo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

## ART. 31.

(Atto di concessione).

L'atto di concessione, comprensivo di tutti i servizi di cui al precedente articolo 26, prevede tra l'altro:

a) la durata della concessione, che non può essere inferiore a quindici anni, e la rinnovabilità della stessa;

b) gli impianti ed i mezzi trasmissivi per l'espletamento del servizio;

c) le condizioni, amministrative e tecniche, i limiti, i diritti e gli obblighi della società concessionaria del servizio, in particolare in materia di estensione della copertura delle esistenti reti televisive e radiofoniche, di sperimentazione e di introduzione dei nuovi servizi;

d) l'obbligo di aggiornare la propria strutturazione sulla base di parametri in grado di assicurare una sana ed economica gestione con l'indicazione dei mezzi finanziari necessari per farvi fronte;

e) l'impegno di garantire le priorità dell'attività di produzione dei settori dei programmi e dell'informazione, anche con un equilibrato sviluppo delle capacità produttive aziendali;

f) l'impegno a porre in essere l'organizzazione interna più idonea al conseguimento dei propri obiettivi istituzionali, anche attraverso un'articolazione in reti e testate;

g) l'obbligo ad assicurare che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti alla imparzialità e che i giornalisti, gli autori e i realizzatori dei programmi radiotelevisivi siano posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei principi della professionalità.

## ART. 32.

*(Produzioni artistiche e culturali della società concessionaria).*

La conservazione e la diffusione (attraverso specifiche attività editoriali, libraria, discografica, di supporti audiovisivi e simili) delle produzioni artistiche e culturali della concessionaria e di quelle comunque connesse alla sua attività e, in genere, le attività commerciali, sono effettuate direttamente o a mezzo di società collegate.

## ART. 33.

*(Finanziamento del servizio pubblico).*

Il fabbisogno finanziario, per una efficiente ed economica gestione del servizio nazionale di diffusione radiotelevisiva, è coperto con i proventi derivanti allo Stato dai canoni di abbonamento e da questo versati alla società concessionaria, con i proventi della pubblicità radiofonica e televisiva e con le altre entrate derivanti dalla commercializzazione dei prodotti radiotelevisivi e da altre attività rientranti nell'oggetto sociale.

## ART. 34.

*(Canoni di abbonamento).*

1. Il canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni e integrazioni, e la tassa di concessione governativa di cui alla legge 10 dicembre 1954, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, sono dovuti all'Amministrazione finanziaria dello Stato dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive comunque e da chiunque effettuate.

2. La misura dei canoni di abbonamento, di cui al precedente comma 1, annuale, semestrale e trimestrale, è de-

terminata con la procedura prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni, e il relativo provvedimento è emanato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Il canone deve essere corrisposto anticipatamente ad annualità entro il 31 gennaio, o a semestralità entro il giorno 31 dei mesi di gennaio e luglio o a trimestralità entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.

3. Nella misura dei canoni di abbonamento non sono comprese le tasse postali di versamento e di affrancatura per il recapito a domicilio del libretto personale di iscrizione.

4. L'ammontare complessivamente dovuto per canone, imposta sul valore aggiunto e tassa di concessione governativa deve essere arrotondato alle 100 lire superiori.

5. I detentori degli apparecchi, definiti nel precedente comma 1, che ne facciano uso in locali pubblici o aperti al pubblico, sono tenuti al pagamento del canone di cui agli articoli 27 e seguenti del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le modalità di riscossione dei canoni di abbonamento e le sanzioni per mancato o ritardato pagamento restano disciplinate dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Il termine di disdetta dell'abbonamento di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni, rimane fissato al 31 dicembre di ogni anno.

8. I proventi derivanti allo Stato dai canoni di abbonamento sono ripartiti come segue: lire 25 per ogni abbonamento annuale, lire 12,50 per ogni abbonamento semestrale e lire 6,25 per ogni abbonamento trimestrale al Ministero del turismo e dello spettacolo; sulla parte residua competono il 3,24 per cento al Mini-

stero delle finanze, il 3,70 per cento al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il 93,06 per cento alla società concessionaria del pubblico servizio radiotelevisivo.

9. La società concessionaria deve adottare adeguate iniziative volte all'incremento degli abbonamenti ed è autorizzata, attraverso il censimento dell'utenza, a verificare i risultati raggiunti.

10. A tal fine la società stessa può richiedere all'Amministrazione finanziaria i necessari dati.

11. L'Automobile Club d'Italia è tenuto a dare sollecita comunicazione alla società concessionaria dei dati riguardanti i tempi e le riscossioni relative alle utenze per autoradio e per autotelevisori.

#### ART. 35.

##### *(Programmi educativi).*

La società concessionaria del servizio nazionale provvede, attraverso apposite convenzioni da stipulare con il Ministero della pubblica istruzione e con gli altri Ministeri competenti, a svolgere attività audiovisiva a favore delle scuole e delle istituzioni educative anche nel quadro di un collegamento con esperienze didattiche a livello locale e regionale.

#### ART. 36.

##### *(Pubblicità).*

1. La pubblicità è ammessa nel servizio pubblico nazionale come fonte integrativa di finanziamento della società concessionaria. Essa è soggetta ai limiti derivanti da indirizzi generali relativi ai messaggi pubblicitari stabiliti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dalle esigenze di tutela degli altri settori della informazione e della comunicazione di massa.

2. La durata complessiva dei messaggi pubblicitari non può superare il 5 per cento del totale delle ore settimanali

effettivamente dedicate alle trasmissioni sia televisive sia radiofoniche. La quota percentuale massima per ciascuna ora di effettiva trasmissione è fissata ai sensi del precedente articolo 11, comma 1, lettera g).

3. I programmi offerti da inserzionisti pubblicitari sono considerati messaggi pubblicitari limitatamente al 2 per cento della durata dei programmi medesimi.

4. Entro il mese di luglio di ogni anno, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, sentita la Commissione paritetica presso la Presidenza del Consiglio, Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica — istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1967 — stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessionaria per l'anno successivo. A tal fine considera i ricavi pubblicitari derivanti dalla pubblicità nazionale sulla stampa e sul servizio pubblico nazionale radiotelevisivo relativi all'anno precedente e all'andamento dell'anno in corso.

5. Le variazioni percentuali relative a tale andamento costituiscono la base per definire il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi per l'anno successivo, in modo da garantire un equilibrato sviluppo dei due mezzi.

#### ART. 37.

*(Collegio sindacale).*

1. Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci. Il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — designa un proprio funzionario all'assemblea dei soci per la nomina a sindaco effettivo. Gli altri sindaci effettivi ed i sindaci supplenti sono scelti dall'assemblea dei soci tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti.

2. Le incompatibilità previste dall'articolo 9 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per i consiglieri di amministrazione valgono anche per i componenti il collegio sindacale.

3. I sindaci svolgono le funzioni stabilite dalla legge.

## TITOLO VI EMITTENZA PRIVATA

### CAPO I. DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELL'EMITTENZA PRIVATA

#### ART. 38.

*(Autorizzazione o concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti radiotelevisivi privati).*

1. Chiunque intende installare e gestire impianti radiotelevisivi privati deve ottenere apposita autorizzazione o concessione ai sensi del precedente articolo 3.

2. L'autorizzazione e la concessione non sono trasferibili e indicano le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, la ubicazione e l'area da servire, nonché gli altri elementi prescritti. L'autorizzazione ha la durata di nove anni; la concessione ha la durata di dodici anni.

3. L'autorizzazione e la concessione danno titolo ad ottenere i necessari collegamenti di telecomunicazione secondo quanto disposto dal successivo articolo 52.

#### ART. 39.

*(Autorizzazione: requisiti soggettivi).*

1. L'autorizzazione per la diffusione televisiva può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche private che abbiano la cittadinanza o la nazionalità italiana.

2. L'autorizzazione può essere altresì rilasciata a società in nome collettivo o in accomandita semplice; i titolari delle quote di partecipazione alle società non aventi personalità giuridica devono possedere i requisiti di cui al precedente comma 1.

3. L'autorizzazione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente alla informazione ed allo spettacolo.

4. L'autorizzazione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a partecipazione pubblica e ad istituti di credito, nè a soggetti che siano titolari di imprese concessionarie di pubblicità.

5. L'autorizzazione non può, altresì, essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni o integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale o che siano stati dichiarati decaduti da autorizzazione in precedenza ottenuta anche per un ambito locale diverso.

6. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al precedente comma 5 nei confronti della società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori.

7. Alle autorizzazioni ed alle concessioni previste dalla presente legge si applicano gli articoli 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché l'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

#### ART. 40.

*(Contenuto delle domande).*

1. Il Comitato nazionale per la radio-diffusione emana il bando contenente l'indicazione del numero delle autorizzazioni che possono essere rilasciate per ciascun bacino di utenza.

2. La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 38, diretta al Comitato nazionale per la radiodiffusione, deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro novanta giorni dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. La domanda deve specificare il tipo di autorizzazione, radiofonica o televisiva, che si intende ottenere, il bacino d'utenza per il quale si concorre, le caratteristiche dell'impianto risultanti dal progetto tecnico da allegare.

4. La domanda deve inoltre specificare:

a) i dati relativi al soggetto richiedente e le generalità del responsabile dei programmi;

b) il piano di massima economico-finanziario adeguatamente documentato, esteso all'arco temporale di durata dell'autorizzazione;

c) gli elementi, relativi ai criteri indicati dal successivo articolo 41, da valutare ai fini della formazione della graduatoria dei richiedenti;

d) i bacini d'utenza per i quali sia stata eventualmente presentata altra richiesta di autorizzazione;

e) gli elementi atti a dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 54 a 62 della presente legge;

f) l'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione ai sensi del successivo articolo 52.

5. Le domande devono essere corredate da tutta la documentazione riguardante i requisiti di cui al precedente articolo 39, nonché dalla ulteriore documentazione richiesta dal bando.

#### ART. 41.

*(Valutazione e comparazione delle domande di autorizzazione).*

1. Il Comitato nazionale per la radiodiffusione esamina le domande di auto-

rizzazione per la diffusione televisiva verificando la sussistenza degli elementi indicati al precedente articolo 40.

2. Nel caso in cui le domande siano superiori al numero delle assegnazioni di frequenza disponibili, il Comitato procede ad una valutazione comparativa delle medesime sulla base dei seguenti elementi:

a) percentuale dei programmi auto-prodotti e di produzione nazionale;

b) spazio destinato a notiziari giornalistici;

c) eventuali esperienze maturate, in precedenza, nel settore radiotelevisivo;

d) investimenti effettuati nel settore radiotelevisivo;

e) eventuali esperienze maturate, in precedenza, nel campo dell'editoria e dello spettacolo;

f) numero dei lavoratori occupati;

g) applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi di categoria.

3. Gli elementi di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), sono indicati su base settimanale.

4. Il Comitato assegna un punteggio a ciascuno degli elementi suindicati, sulla base di una scala di grandezze indicate nel bando e dei criteri stabiliti prima dell'esame delle domande.

5. Al termine dell'esame comparativo il Comitato compila ed adotta la graduatoria; in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dall'ordine di presentazione della domanda.

6. Le autorizzazioni sono rilasciate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni secondo l'ordine della graduatoria.

7. La graduatoria ha validità biennale; qualora durante il predetto periodo risulti disponibilità di frequenze, le autorizzazioni sono assentite secondo l'ordine della graduatoria.

8. Nel caso in cui un soggetto sia stato utilmente collocato nella graduatoria in più di un bacino d'utenza, il Comi-

tato lo invita ad indicare, entro trenta giorni a pena di decadenza, il bacino preferito.

9. Alla scadenza del biennio di validità della graduatoria o all'atto dell'esaurimento della graduatoria stessa, qualora si verifichino disponibilità di frequenze, il Comitato nazionale per la radiodiffusione emana il bando di cui al precedente articolo 40.

10. In sede di prima applicazione della presente legge sono collocati in graduatoria con precedenza, a parità di punteggio, gli esercenti di impianti di radiodiffusione che abbiano inoltrato nei termini la comunicazione di cui al successivo articolo 71 ed abbiano mantenuto in esercizio gli impianti.

#### ART. 42.

*(Concessione per la radiodiffusione televisiva nazionale).*

1. La concessione per l'installazione e l'esercizio, da parte di privati, di impianti per la diffusione circolare dei programmi televisivi in ambito nazionale, ai sensi del precedente articolo 3, comma 2, può essere rilasciata soltanto a società con capitale non inferiore a 200 milioni di lire, fornite dei requisiti previsti dall'articolo 39.

2. Il Comitato nazionale per la radiodiffusione emana il bando contenente l'indicazione del numero delle concessioni che possono essere rilasciate per tutto il territorio nazionale.

3. La domanda per ottenere la concessione diretta al Comitato deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. La domanda deve indicare:

a) le caratteristiche degli impianti risultanti dal progetto tecnico da allegare;

b) il piano di massima economico-finanziario adeguatamente documentato esteso all'arco temporale di durata della concessione.

5. La domanda deve inoltre specificare:

a) i dati relativi al soggetto richiedente e al responsabile dei programmi;

b) gli elementi relativi: alla percentuale dei programmi autoprodotti; alla percentuale dei programmi di produzione nazionale; alla eventuale sperimentazione delle più recenti tecniche in tema di trasmissioni televisive; allo spazio riservato ai programmi culturali; alle eventuali esperienze maturate nel settore radiotelevisivo o in quelli dell'editoria e dello spettacolo;

c) gli elementi atti a dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 54 a 62 della presente legge;

d) la richiesta dei collegamenti di telecomunicazioni ai sensi del successivo articolo 52.

6. La domanda deve essere corredata da tutta la documentazione riguardante i requisiti di cui al precedente comma 1 nonché dalla ulteriore documentazione richiesta dal bando.

7. Le concessioni di cui al precedente comma 1 rilasciate al medesimo soggetto o a soggetti controllati, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da soggetti che a loro volta controllino altri titolari di concessione, non possono essere superiori a due.

8. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 7 alla titolarità della concessione è equiparato il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile su società titolari di concessione.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 si applicano anche in caso di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

#### ART. 43.

*(Esame e comparazione  
delle domande di concessione).*

1. Il Comitato nazionale per la radio-diffusione esamina le domande verifican-

do la sussistenza degli elementi e dei criteri indicati nel precedente articolo 42.

2. Nel caso in cui le domande siano superiori al numero delle concessioni assentibili il Comitato procede ad una valutazione comparativa sulla base degli elementi e dei criteri indicati al precedente articolo 42, comma 5, lettera *b*).

3. La concessione è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su conforme motivata delibera del Comitato nazionale.

4. Non si può essere ad un tempo titolari di concessione di radiodiffusione televisiva a carattere nazionale e di autorizzazione a carattere locale.

#### ART. 44.

*(Autorizzazione e concessione per la radiodiffusione sonora).*

1. L'autorizzazione e la concessione per la radiodiffusione sonora possono essere rilasciate ai soggetti aventi i requisiti di cui al precedente articolo 39.

2. Il Comitato nazionale per la radiodiffusione emana il bando stabilendo i criteri, le modalità e le condizioni e gli altri elementi utili per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni sulla base del piano di assegnazione delle frequenze di cui al precedente articolo 9.

#### ART. 45.

*(Numero massimo di autorizzazioni consentite).*

1. Le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti televisivi assentite al medesimo soggetto non possono essere superiori ad una per bacino di utenza ed a tre bacini diversi purché non contigui.

2. Chi ha ottenuto l'autorizzazione per un impianto televisivo può ottenere l'autorizzazione anche per un impianto radiofonico a condizione che nella stessa area territoriale il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superio-

re al numero delle assegnazioni di frequenza disponibili.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità dell'autorizzazione è equiparato il controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile su società titolari di autorizzazione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dal predetto articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti.

#### ART. 46.

*(Tempo di trasmissione).*

1. I titolari delle autorizzazioni di radiodiffusione sonora e televisiva sono tenuti a trasmettere i programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali.

2. I titolari di concessioni per radiodiffusione sonora e televisiva nazionali sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali.

3. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.

#### ART. 47.

*(Pubblicità).*

1. La pubblicità diffusa dalle emittenti televisive private non può superare il 16 per cento del totale delle ore settimanali effettivamente dedicate alla trasmissione dei programmi. La trasmissione dei messaggi pubblicitari non può eccedere il 20 per cento di ciascuna ora di effettiva trasmissione.

2. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono al titolare della emittente radiotelevisiva di trasmettere programmi diversi e aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

3. I titolari delle concessioni previste dal precedente articolo 3, comma 2, possono trasmettere soltanto messaggi pubblicitari a diffusione nazionale o estesi a non meno di un quarto del totale dei bacini di utenza purché contigui.

4. La pubblicità locale è riservata alle emittenti private diverse da quelle indicate nel precedente comma 3.

5. I programmi offerti da inserzionisti pubblicitari sono considerati messaggi pubblicitari limitatamente al due per cento della durata dei programmi medesimi.

#### ART. 48.

*(Registrazione e conservazione dei programmi).*

1. I titolari dell'autorizzazione e della concessione di cui all'articolo 38 devono tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, su cui devono essere annotati i dati relativi ai programmi trasmessi nonché la loro provenienza o la specificazione dell'attività di produzione.

2. Sono tenuti altresì a conservare la registrazione dei programmi per un mese dalla data di trasmissione.

#### ART. 49.

*(Concessione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea).*

1. I titolari dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 38 ed operanti in bacini d'utenza diversi possono ottenere, di intesa fra loro, la concessione per la trasmissione di programmi in contemporanea.

2. La concessione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore ed è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su con-

forme delibera del Comitato nazionale per la radiodiffusione.

3. Per la realizzazione dei necessari collegamenti di telecomunicazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52.

#### ART. 50.

*(Emittenti private operanti in zone limitate del bacino di utenza).*

1. Le eventuali frequenze residue risultanti dal piano di assegnazione delle frequenze e utilizzabili soltanto in zone limitate dei bacini di utenza possono essere assegnate, ai soggetti aventi i requisiti indicati al precedente articolo 39, per la diffusione di programmi radiotelevisivi secondo le disposizioni seguenti.

2. Il Comitato nazionale per la radiodiffusione emana il bando stabilendo i criteri, le modalità, le condizioni e gli altri elementi utili per il rilascio delle autorizzazioni, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 40 e 41.

3. Il Comitato determina altresì, in rapporto all'estensione ed alle caratteristiche della zona, la durata minima delle trasmissioni ed i tempi utilizzabili per la pubblicità.

4. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su conforme motivata delibera del Comitato nazionale per la radiodiffusione.

5. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 49.

#### ART. 51.

*(Trasmissioni pre-elettorali).*

1. In occasione di elezioni politiche, del parlamento europeo, di *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione, nonché di elezioni regionali, provinciali e comunali, le emittenti radiotelevisive private possono riservare, a paga-

mento, a favore delle liste che concorrono alle elezioni, tempi di trasmissione non superiori al 20 per cento del totale delle ore di trasmissioni settimanali, a decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

2. A tal fine, entro 5 giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, le emittenti debbono comunicare al sindaco del comune in cui ha sede ciascuna emittente, il numero complessivo di ore riservate alle trasmissioni pre-elettorali, le fasce orarie della giornata in cui saranno effettuate nonché le tariffe fissate per le singole trasmissioni ed i meccanismi per accedervi.

3. Tutte le liste ammesse alle elezioni hanno diritto di accedere al servizio a parità di condizioni, con il limite che ciascuna lista non può usufruire, per ogni emittente di un tempo superiore al 20 per cento di quello complessivamente destinato alle trasmissioni elettorali.

4. Scaduto il termine di cui al precedente comma 2, gli elenchi delle emittenti che offrono spazi per il servizio di propaganda elettorale, con l'indicazione del tempo riservato a tali trasmissioni e delle condizioni tariffarie e dei meccanismi per accedervi, possono essere consultati dai rappresentanti delle liste ammesse a concorrere alle elezioni o dai promotori di *referendum*.

5. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale.

6. Sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo vigila il Comitato nazionale per la radiodiffusione, il quale provvede anche, in caso di violazione delle stesse, ad applicare le sanzioni previste dal successivo articolo 66.

#### ART. 52.

*(Utilizzo di sistemi  
di telecomunicazioni).*

Per i collegamenti di telecomunicazione, necessari alle emittenti private in ausilio all'attività di radiodiffusione sonora

e televisiva, devono essere utilizzati, avuto riguardo al massimo grado di fruizione delle infrastrutture esistenti, mezzi delle reti pubbliche o delle concessionarie di pubblici servizi di telecomunicazione.

ART. 53.

*(Estinzione delle autorizzazioni e delle concessioni).*

Le autorizzazioni e le concessioni previste dalla presente legge si estinguono:

- 1) per scadenza del termine di durata;
- 2) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica, quando questa perda la personalità giuridica;
- 3) per dichiarazione di fallimento.

CAPO II.

IMPRESA

RADIOTELEVISIVA PRIVATA  
E DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

ART. 54.

*(Tutela della libera concorrenza).*

1. È vietata ogni attività diretta ad ostacolare la pluralità delle emittenti o ad alterare, comprimere o restringere con mezzi scorretti la concorrenza dei soggetti o delle imprese che operano nel settore delle comunicazioni radiotelevisive.

2. In particolare, sono vietati gli atti, anche se realizzati attraverso accordi o combinazioni tra imprese, nonché i comportamenti diretti ad impedire la presentazione, da parte degli interessati, di domande per l'ottenimento di autorizzazioni o concessioni per impianti radiotelevisivi, a precludere comunque l'accesso di nuovi concorrenti ovvero a sottomettere operatori esistenti.

3. Sono altresì vietate ai soggetti e alle imprese che operano nel settore delle comunicazioni radiotelevisive pratiche di prezzi e tariffe volte a provocare artificiose alterazioni del mercato e a danneggiare o estromettere il concorrente.

4. La Commissione nazionale di garanzia sulla radiodiffusione privata, qualora accerti l'esistenza di violazioni alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 procede ai sensi dell'articolo 65.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano anche alla società per azioni concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. In tal caso la Commissione parlamentare di cui all'articolo 11 procede agli accertamenti e ne comunica l'esito al Governo per i provvedimenti di sua competenza.

#### ART. 55.

##### *(Registro nazionale delle imprese radiotelevisive private).*

1. È istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive private la cui tenuta è affidata alla Commissione nazionale di garanzia sulla radiodiffusione privata.

2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro i titolari delle autorizzazioni e concessioni di cui ai precedenti articoli 38 e seguenti, nonché le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati.

3. All'atto della richiesta di iscrizione nel registro, da presentare entro trenta giorni dal rilascio delle autorizzazioni e concessioni, i titolari devono depositare:

a) una dichiarazione, con firma autenticata, del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risultino il nome o la ragione sociale o la denominazione sociale, il domicilio o la sede della persona fisica o giuridica che ha la proprietà dell'impianto nonché il nome e domicilio del responsabile dei programmi;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché copia della deliberazione relativa alla nomina degli organi sociali;

c) copia dell'atto di autorizzazione o concessione;

d) copia degli eventuali accordi con emittenti operanti in altri ambiti locali per la trasmissione in contemporanea dei medesimi programmi.

4. All'atto della richiesta di iscrizione nel registro, le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità devono depositare:

a) una dichiarazione, con firma autenticata, del titolare o del legale rappresentante dell'impresa dalla quale risulti il nome o la ragione sociale o la denominazione sociale, il domicilio o la sede della persona fisica o giuridica che ha la titolarità dell'impresa;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché copia della deliberazione relativa alla nomina degli organi sociali;

c) una dichiarazione contenente l'elenco delle emittenti private servite.

5. Le variazioni concernenti il contenuto dei documenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 devono essere comunicate alla Commissione di garanzia entro 30 giorni dal loro verificarsi.

6. Sono nulli i contratti stipulati tra le emittenti radiotelevisive private e le imprese di produzione, di distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicità allorché anche una soltanto delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale.

#### ART. 56.

*(Imprese titolari di autorizzazioni e concessioni di radiodiffusioni private).*

1. Agli effetti della presente legge le società in nome collettivo e in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

2. Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto e le quote devono essere intestate a persone fisiche o a società in nome collettivo o in accomandita semplice.

3. Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società sono intestate a persone fisiche.

4. Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società titolari dell'autorizzazione o concessione, di cui agli articoli 38 e seguenti, a soggetti diversi da quelli previsti dal presente articolo è nullo. È parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società intestatarie di azioni o quote di società titolari dell'autorizzazione o concessione, di cui agli articoli 38 e seguenti, nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del precedente comma 3.

5. Le imprese titolari di autorizzazione e concessione ai sensi degli articoli 38 e seguenti costituite in forma societaria sono tenute a richiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dell'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, nonché degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

6. Nei casi in cui è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'impresa è tenuta a richiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dell'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute.

## ART. 57.

*(Società fiduciarie o estere).*

È vietata l'intestazione a società fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle società titolari della autorizzazione o concessione, di cui agli articoli 38 e seguenti, costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni o quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società titolari delle autorizzazioni o concessioni di cui agli articoli 38 e seguenti.

## ART. 58.

*(Società controllate).*

1. Le persone fisiche e le società che controllano una società titolare della autorizzazione o concessione, di cui agli articoli 38 e seguenti, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed alla Commissione nazionale di garanzia sulla radiodiffusione privata entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisto.

2. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati nell'articolo 2359 del codice civile o ogni caso di collegamenti di carattere finanziario e organizzativo tali da consentire la trasmissione degli utili e delle perdite o l'esercizio dei poteri imprenditoriali propri di ciascun soggetto in funzione di uno scopo comune.

## ART. 59.

*(Imprese di servizi).*

Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel settore ra-

diotelevisivo privato, devono presentare alla Commissione nazionale di garanzia sulla radiodiffusione privata, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con le emittenti private. Tale documento è compilato sulla base di modelli approvati con le modalità previste dal comma 1 del successivo articolo 62, che contengono l'indicazione delle emittenti con le quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni emittente ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni della presente legge.

ART. 60.

*(Imprese editoriali: divieti e decadenze).*

1. Le imprese disciplinate dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, non possono conseguire l'autorizzazione o la concessione di cui agli articoli 38 e seguenti quando, ai sensi dell'articolo 4 della predetta legge, controllino giornali quotidiani la cui tiratura annua supera un terzo delle copie complessive tirate dai giornali quotidiani in Italia.

2. Qualora l'impresa giunga a controllare giornali quotidiani la cui tiratura superi un terzo delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia, la Commissione nazionale di garanzia invita l'impresa stessa a promuovere e a compiere gli atti necessari per ripristinare la situazione precedente entro il termine che assegna.

3. Nel caso di inosservanza dell'invito entro il termine assegnato, la Commissione nazionale di garanzia delibera la decadenza dall'autorizzazione o dalla concessione.

4. Il garante per l'attuazione della legge sull'editoria, non appena venuto a conoscenza del verificarsi di una delle

situazioni indicate nel precedente comma 2, è tenuto a darne comunicazione alla Commissione nazionale di garanzia ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 61.

*(Trasferimento di proprietà  
delle imprese radiotelevisive).*

1. Deve essere data comunicazione scritta alla Commissione nazionale di garanzia sulla radiodiffusione privata, per l'iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 55, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società titolari dell'autorizzazione o concessione di cui all'articolo 38, che interessino più del dieci per cento del capitale sociale o della proprietà.

2. Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome o la ragione o denominazione sociale, dell'avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento è effettuato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al dieci per cento.

4. In ogni caso il periodo di durata dell'autorizzazione o della concessione rimane quello dell'assegnazione originaria secondo quanto disposto dall'articolo 38 della presente legge.

5. L'efficacia del trasferimento, anche tra le parti, è subordinata all'iscrizione nel registro.

6. Le disposizioni del presente articolo si estendono altresì al trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà delle società intestatarie di azioni o quote di società titolari dell'autorizzazione o concessione di cui all'articolo 38 e seguenti.

## ART. 62.

*(Bilanci delle emittenti private).*

1. Le emittenti radiotelesive private devono presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, alla Commissione nazionale di garanzia sulla radiodiffusione privata i propri bilanci redatti secondo il modello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione.

2. Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai programmi trasmessi, distinti a seconda che siano acquistati con l'indicazione dell'impresa di produzione o di distribuzione da cui sono stati acquistati, o autoprodotti, con l'indicazione delle somme destinate alla realizzazione dei programmi originali, i dati relativi alla pubblicità trasmessa, con l'indicazione delle imprese concessionarie e dei relativi proventi, nonché un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori e i sottoscrittori a qualsiasi titolo di somme a favore dell'emittente.

3. Le emittenti radiotelesive private titolari delle concessioni previste dall'articolo 42, e quelle titolari di autorizzazioni che realizzino ricavi annui superiori a cinque miliardi di lire devono far certificare il bilancio a società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui, rispettivamente, hanno ottenuto la concessione o hanno superato il ricavo annuo sopra indicato.

4. Nel caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui all'articolo 2621 del codice civile.

## CAPO III.

## IMPIANTI RIPETITORI.

## ART. 63.

*(Impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri).*

1. Le domande per ottenere le autorizzazioni di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dirette al Comitato nazionale per la radiodiffusione, sono presentate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, indicando le località nelle quali gli impianti saranno posti, la potenza e le altre caratteristiche tecniche previste dalla predetta legge e dal regolamento, approvato con decreto ministeriale 16 luglio 1975 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 luglio 1975, nonché l'emittente i cui programmi si intendono diffondere.

2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni il Comitato verifica la disponibilità di assegnazione delle frequenze nelle aree che si vogliono servire con gli impianti ripetitori.

3. Le eventuali interconnessioni fra gli impianti ripetitori sono realizzate in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 52 della presente legge.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo possono essere rilasciate in applicazione di accordi internazionali, salvo il rispetto delle norme comunitarie.

## TITOLO VII.

## SANZIONI

## ART. 64.

*(Modifica dell'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156).*

L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia posta-

le, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« ART. 195. — *Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni senza concessione od autorizzazione — Sanzioni.* — Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi.

Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione circolare sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti a carattere locale.

Chiunque realizza trasmissioni circolari radiofoniche o televisive, anche simultanee o parallele, eccedendo i limiti territoriali o temporali previsti dall'autorizzazione o dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi ».

## ART. 65.

*(Sanzioni amministrative di competenza della Commissione nazionale di garanzia sulla radiodiffusione privata).*

1. La Commissione nazionale di garanzia sulla radiodiffusione privata, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 47, 49, 52, 54, 55, 56, 58, 61 e 62, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine per le giustificazioni.

2. Trascorso tale termine, la Commissione diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo e ad eliminare le conseguenze già verificatesi, entro un termine all'uopo assegnato.

3. Ove il comportamento illegittimo persista e le relative conseguenze non siano rimosse entro il termine indicato al precedente comma 2, la Commissione delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a venti milioni.

4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge si applicano, in quanto non diversamente previsto e salve le disposizioni del successivo articolo 75, le norme contenute nel Capo I, sezioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per i casi di recidiva la Commissione, salva l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può deliberare la decadenza dall'autorizzazione o dalla concessione o la cancellazione dal registro nazionale di cui al precedente articolo 55.

6. La decadenza comporta in ogni caso la cancellazione dal registro.

## ART. 66.

*(Sanzioni amministrative di competenza del Comitato nazionale per la radiodiffusione).*

1. Il Comitato nazionale per la radiodiffusione, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17, com-

ma 3, 21, 22, 23, 24, 25, 46, 48, 51 e delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 70, nella autorizzazione o nella concessione, ivi inclusi gli impegni di cui al piano economico finanziario previsto dall'articolo 40, comma 4, lettera *b*), dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine per le giustificazioni.

2. Trascorso tale termine, il Comitato diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo e ad eliminare le conseguenze già verificatesi, entro il termine all'uopo assegnato.

3. Ove il comportamento illegittimo persista e le relative conseguenze non siano rimosse entro il termine indicato al precedente comma 2, il Comitato delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.

4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge si applicano, in quanto non diversamente previsto e salve le disposizioni del successivo articolo 75, le norme contenute nel capo I, sezioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per i casi di recidiva, il Comitato, salva l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può deliberare la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione o della concessione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la decadenza dall'autorizzazione o dalla concessione.

6. Il Comitato delibera la decadenza nei seguenti casi:

*a*) di condanna penale alla quale consegue il divieto di rilascio della autorizzazione o concessione;

*b*) di perdita dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 39;

*c*) di violazione del divieto di cui all'articolo 24, comma 2.

7. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della autorizzazione o della concessione, la decadenza di cui al

precedente comma 6 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

8. La decadenza dall'autorizzazione o dalla concessione comporta la cancellazione dal registro delle imprese radiotelevisive private.

ART. 67.

*(Vigilanza).*

I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo alla Commissione nazionale di garanzia ed al Comitato nazionale per la radiodiffusione le violazioni alle disposizioni richiamate ai precedenti articoli 65 e 66.

ART. 68.

*(Disposizioni penali).*

1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche e televisive che abbiano carattere di oscenità si applicano le pene previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice penale.

2. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

3. Ai reati di diffamazione commessi col mezzo di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

4. Per i reati di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

5. Sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni, gli imprenditori e gli amministratori che, nonostante la formale diffida della Commissione nazionale di garanzia sulla radiodiffusione privata, violino le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, 58, 59, 61 e 62 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della so-

cietà titolare di autorizzazione o concessione ai sensi degli articoli 38 e seguenti, o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non le trasmettano l'elenco dei propri soci.

TITOLO VIII.  
DISPOSIZIONI VARIE  
E TRANSITORIE.

ART. 69.

*(Modifica del secondo comma dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156).*

Il secondo comma dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Sono soggetti ad autorizzazione o concessione l'installazione e l'esercizio di:

- a) impianti privati di diffusione sonora e televisiva via etere e via cavo;
- b) impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali ».

ART. 70.

*(Regolamento di attuazione).*

1. Il regolamento di attuazione è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su parere del Comitato nazionale per la radiodiffusione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

2. Con lo stesso procedimento sono emanati i successivi aggiornamenti del regolamento.

ART. 71.

*(Comunicazione degli attuali esercenti).*

1. I privati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano impianti di radiodiffusione circolare hanno l'obbligo di inoltrare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data stessa, una comunicazione contenente i seguenti dati ed elementi:

a) i dati relativi al titolare dell'impianto e le generalità del responsabile dei programmi;

b) ubicazione degli impianti installati;

c) indicazione delle zone servite;

d) collegamenti di telecomunicazioni utilizzati, con particolare riferimento al tipo di impianto ed alle caratteristiche tecniche;

e) tipo di trasmettitore, frequenza utilizzata e relativa potenza;

f) tipo dell'antenna utilizzata, diagramma di irradiazione, guadagno nella direzione di massima;

g) nominativo di identificazione della stazione.

2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 integra la denuncia di detenzione prevista dall'articolo 403 del codice postale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e ha lo scopo di mettere a disposizione degli organi preposti alla pianificazione elementi idonei per la definizione del piano di assegnazione delle frequenze di cui al precedente articolo 6 e per la determinazione dei bacini di utenza.

3. Il funzionamento in via provvisoria degli impianti privati di radiodiffusione e dei collegamenti esistenti è con-

sentito fino al rilascio della autorizzazione o concessione previste dalla presente legge a condizione che sia stata effettuata, nei termini, la comunicazione di cui al precedente comma 1.

4.- Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 3 sono provvisoriamente consentiti, per ogni singola emittente, ponti radio tra i propri studi di emissione, i rispettivi trasmettitori e tra gli stessi ed i ripetitori con le caratteristiche tecniche in atto.

5. È consentita la trasmissione ad opera di più emittenti dello stesso programma pre-registrato, indipendentemente dagli orari prescelti.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio o al diniego delle autorizzazioni o delle concessioni, il Ministero può rilasciare autorizzazioni provvisorie a più emittenti ai fini del trasferimento o della trasmissione di programmi su scala nazionale in diretta o in differita.

7. Nel caso in cui la comunicazione indicata al precedente comma 1 non sia stata presentata nei termini o le emittenti diffondano trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse, gli impianti sono disattivati.

8. Ove la domanda di autorizzazione o di concessione non sia accolta, il titolare dovrà provvedere alla disattivazione degli impianti nel termine indicato nel provvedimento reiettivo.

9. La presentazione, nei termini, della comunicazione di cui al precedente comma 1 rende non punibili le violazioni amministrative e penali, di cui all'articolo 195 del codice postale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 72.

*(Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. - Regime transitorio).*

1. Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica

di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al precedente articolo 5, la ripartizione delle frequenze stesse è regolata dal decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 27 febbraio 1983, e successive modificazioni od integrazioni.

2. I titolari delle emittenti radiotelevisive private in funzione all'entrata in vigore del nuovo piano di ripartizione delle radiofrequenze, i quali utilizzino gli impianti in difformità dalle prescrizioni del piano, sono tenuti ad apportare le necessarie modifiche entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del piano stesso.

#### ART. 73.

*(Costituzione degli organi collegiali).*

In sede di prima applicazione della presente legge gli organi di pianificazione, di gestione e di controllo del sistema radiotelevisivo devono essere costituiti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

#### ART. 74.

*(Autorizzazioni e concessioni previste da altre disposizioni legislative).*

Le autorizzazioni e concessioni disciplinate dalla presente legge non sostituiscono le altre autorizzazioni e concessioni previste dalle vigenti disposizioni legislative.

#### ART. 75.

*(Giurisdizione esclusiva).*

Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i ricorsi contro gli atti ed i provvedimenti previsti dalla presente legge.

## ART. 76.

*(Protezione delle radiocomunicazioni relative a servizi pubblici).*

Le disposizioni di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, sono estese, in quanto applicabili, ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali con riferimento alle bande di frequenza assegnate ai servizi stessi.

## ART. 77.

*(Inizio di funzionamento delle nuove emittenti).*

L'atto con cui viene assentita l'autorizzazione o la concessione a soggetti non titolari di impianti già in funzione deve fissare il termine, non superiore a sei mesi, entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi.

## ART. 78.

*(Modifiche degli impianti esistenti).*

L'organo competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione, qualora sia previsto che gli impianti debbano avere caratteristiche diverse da quelle di fatto possedute, fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro cui devono essere apportate le necessarie modifiche.

## ART. 79.

*(Limiti di pubblicità delle emittenti già in funzione).*

Le emittenti radiotelevisive private già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano stipulato contratti di pubblicità che comportino il superamento dei limiti temporali previsti nel precedente articolo 47, sono tenute alla piena osservanza di detti limiti dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 80.

(*Canoni e tasse*).

1. I titolari delle autorizzazioni e concessioni previste dalla presente legge nonché dal titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono tenuti al pagamento di un canone annuo da determinare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro.

2. I canoni dovuti dai titolari delle autorizzazioni e concessioni di radiodiffusione sonora e televisiva sono determinati nelle misure seguenti:

a) per le autorizzazioni di radiodiffusione sonora locale da lire cinquecentomila a lire cinque milioni;

b) per le autorizzazioni di radiodiffusione televisiva locale da lire cinque milioni a lire venti milioni;

c) per le concessioni di radiodiffusione sonora nazionale: lire due milioni per ogni bacino di utenza televisiva previsto dal piano di assegnazione delle frequenze;

d) per le concessioni di radiodiffusione televisiva nazionale: lire venti milioni per ogni bacino di utenza prevista dal piano di assegnazione delle frequenze;

e) per le concessioni di cui all'articolo 49: lire cinque milioni per ciascuno dei bacini di utenza serviti.

3. I canoni di autorizzazioni e concessioni di cui al precedente comma 2 sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno a favore dell'erario con imputazione ad apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata.

4. I canoni stessi dovuti per l'anno 1985 sono versati entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al precedente comma 1.

5. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate in allegato.

ART. 81.

*(Attività della concessionaria del servizio pubblico).*

La convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, rimane in vigore sino alla stipula della nuova convenzione ai sensi della presente legge.

ART. 82.

*(Disposizioni abrogate).*

Sono abrogati, in particolare, l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, gli articoli 1, primo e secondo comma, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, primo e secondo comma, 17, 18, 21 e 23 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con quelle della presente legge.

ART. 83.

*(Copertura finanziaria).*

All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 12 e 16 della presente legge, valutato per l'anno 1985 in complessive lire mille milioni in ragione d'anno, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del precedente articolo 80.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO.

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento
128	Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere:		
	1) di programmi televisivi		
	- tassa di rilascio o di rinnovo .....	3.000.000	ordinario
	- tassa annuale (*) .....	1.500.000	ordinario
	2) di programmi radiofonici		
	- tassa di rilascio o di rinnovo .....	500.000	ordinario
	- tassa annuale (*) .....	250.000	ordinario
129	Concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto l'installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale:		
	1) di programmi televisivi		
	- tassa di rilascio o di rinnovo .....	10.000.000	ordinario
	- tassa annuale (*) .....	5.000.000	ordinario
	2) di programmi radiofonici		
	- tassa di rilascio o di rinnovo .....	2.000.000	ordinario
	- tassa annuale (*) .....	1.000.000	ordinario
130	Concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea:		
	- tassa di rilascio o di rinnovo .....	4.000.000	ordinario
	- tassa annuale (*) .....	2.000.000	ordinario

(\*) Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.